

RIVISTA STORICA ITALIANA

ANNO CXVIII - FASCICOLO I

MASSIMO M. ...

...
...
...



Edizioni Scientifiche Italiane

GIURARE AL SANT'UFFIZIO.
SARPI, L'INQUISIZIONE E UN CONFLITTO
NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

1. Il sistema rappresentativo «costituisce [...] uno degli articoli della nostra fede politica, anzi della nostra fede patriottica; e chiedere a noi di rinnegarlo sarebbe come chiederci un'abitura». Questi i termini del dissenso manifestato nel 1928 dal grande studioso Francesco Ruffini, allora senatore, contro il minaccioso progetto di legge fascista che mirava a smantellare le garanzie elettorali dello Statuto albertino. Spirava un'aria per nulla libera: non occorre la sensibilità di Ruffini per capirlo; la brutta aria di un'obbedienza politica che il fascismo non esitò a imporre, complice il Vaticano, persino ai vescovi italiani, che con il Concordato del 1929, per la prima volta, si videro costretti a pronunciare un giuramento di «fedeltà allo Stato italiano» e al suo governo¹. Sarebbero passati pochi mesi e già nel 1931, con le famigerate *Disposizioni sull'istruzione superiore*, e in particolare con l'articolo 18 di quel decreto-legge, il regime avrebbe imposto un nuovo giuramento, ben più stringente, ai docenti universitari; un atto di fede politica (e nello stesso tempo di rinnegamento) che pochi e coraggiosi professori (dodici in tutto) rifiutarono di sottoscrivere. Tra questi sarà Ruffini, che di conseguenza perderà la cattedra di Diritto Ecclesiastico².

¹ Cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 260n. Sulla storia del giuramento nel diritto canonico v. anche il recente M. JASONNI, *Il giuramento. Profili di uno studio sul processo di secolarizzazione dell'istituto nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1999.

² L'ordine del giorno cit., firmato in tutto da 42 senatori, è riportato in H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, La Nuova Italia, Milano, 2000, p. 148 [l'ed. orig. 1993]. La pregevole ricerca di Goetz non prende in considerazione quanti rifiutarono il giuramento fascista come liberi docenti, e non tratta perciò di Leone Gimzburg, che perse l'insegnamento da poco ottenuto nel gennaio del 1934. Ma cfr. L. MANGONI, *Prefazione a Leone Gimzburg, Scritti*, a cura di Domenico Zucaro, Torino, Einaudi, 2000, pp. XI-XLVI.

La cultura giuridica di cui era fine interprete fece pronunciare a Ruffini la parola «abiura»: un termine non casuale, che forse gli tornò in mente anche nel momento in cui si trovò a schivare la formula giurata che gli avrebbe conservato il posto come docente imbrigliato. Certo è che tra il giuramento e l'abiura, ha osservato Adriano Prosperi, la parentela è storicamente, lessicalmente e formalmente più che stretta: una parentela che risale, nelle norme del foro inquisitoriale, fino all'età medievale. L'abiura non era uno dei tanti giuramenti d'ufficio di cui (come vedremo) i tribunali incaricati di vigilare sull'ortodossia pure facevano uso, ma una vera e propria *fides* a rovescio che equivaleva a una promessa gravida di conseguenze: quella di mai più ricadere nell'errore religioso, pena la perdita della propria vita e dei beni posseduti.

E tuttavia il (sospetto) eretico giurava non solo alla fine del processo, ma anche all'inizio. Giurava di dire la verità (è il giuramento probatorio *de dicenda veritate*), così come facevano i testimoni; e giurava, come chiunque avesse a che fare con la macchina dell'Inquisizione (giudici, notai, medici, carcerieri, accusatori, avvocati, confessori, consultori, interpreti, familiari e patentati, laici incaricati di eseguire l'arresto o la pena), di serbare il silenzio sul processo e di rispettare fermamente il segreto che caratterizzava quel foro giudiziario più di ogni altro (*inramentum de secreto servando*). Inoltre se nel medioevo⁴ la presenza del giuramento-sacramento promissorio aveva permesso di estendere la giurisdizione ecclesiastica vescovile a molti aspetti della vita umana; se la stessa struttura della Chiesa romana si serviva continuamente di promesse giurate nell'atto di affidare uffici, incarichi e benefici; se la *purgatio canonica* (un giuramento) aveva sostituito l'ordalia nel ristabilire per via giudiziaria la buona fama del clero (ma anche dei laici sospettati di eresia, almeno fino a quando l'istituto non cadde in desuetudine)⁵; il Sant'Uffizio non fu da meno nell'esigere fedeli

⁴ A. PROSPERI, *Fede, giuramento, inquisizione*, 1993, ora in *Id., America e apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999, pp. 233-247, in part. pp. 233 ss. Eloquente in proposito un passo di Tommaso Del Bene che, autore di un manuale per inquisitori, si occupò della giurisdizione episcopale sulla materia dei giuramenti in un *Tractatus de Iuramento* (1669). «Adverte quod in abiuratione haereticis debet intervenire iuramentum», *De Officio S. Inquisitionis circa haereticos* [...], pars prior, edito altera accurate emendata, Lugduni, sumptibus Joannis-Antoni Huguetan et soc., MDCLXXX, p. 496.

⁵ Cfr. A. ESMERIN, *Le serment promissivo dans le droit canonique*, Paris, Larose et Forcel, 1888; J. GANDEMER, *Le serment dans le droit canonique médiéval*, in *Le serment*, vol. II, éd. Raymond Verdier, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1991, pp. 63-71.

⁶ Si può rimandare ancora al vecchio studio di A. ESMERIN, *Le serment des inculpés en droit canonique*, Paris, Leroux, 1896.

e nel perseguire ogni rifiuto del giuramento che si configurasse come eresia formale o come opposizione alle indagini del tribunale (come ha scritto André Vaucher, una volta che a metà del XIII secolo fu imposto a tutti coloro che comparivano davanti al tribunale il giuramento di dire la verità agli inquisitori, «le refus de le préter devint *ipso facto* une présomption d'hérésie qui permettait de détecter les suspects»). Catari e valdesi furono i primi a pagare per il loro disprezzo evangelico del giuramento⁶; poi fu la volta di wyclifiti e husiti. In età moderna seguirono i gruppi degli anabattisti e il cristianesimo elitivo degli *alimbrados*. Ma si potevano perseguire persino i medici che non avessero negato le cure ai malati sospetti di eresia o confessi prima di averli segnalati alle autorità ecclesiastiche, disobbedendo al giuramento poliziesco che da Pio V in poi (ma le norme risalivano al IV concilio Laterano) li arruolò per assolvere a un compito di fatto inquisitoriale⁷.

Ma il giuramento fu soprattutto un modo di esigere fedeltà al tribunale da parte dell'intero corpo sociale cristiano. E così si configurò fin da quando, come effetto della lunga espansione del potere papale, ma anche dalla crescente conflittualità tra potere secolare ed ecclesiastico, il concilio Laterano IV, voluto da Innocenzo III (1215), nella costituzione III *De haereticis* (la *Excommunicamus*, § *Monentibus*, confluita nelle Decretali di Gregorio IX), impose ai magistrati laici l'obbligo di una fede giurata, sotto pena di scomunica e di revoca del vincolo politico, per garantire obbedienza e aiuto alla Chiesa nella persecuzione degli eretici:

«Monentur autem et inducantur et si necesse fuerit per censuram ecclesiasticam compellantur saeculares potestates, quibuscunque fungantur officiis, ut sicur repurari cupiant et haberi fideles, ita pro defensionem fidei praesent publice iuramentum, quod de terris suae iurisdictioni subiectis universos haereticos ab ecclesia denotatos bona fide pro viribus extirpare studeant, ita quod amodo quandocumque quis fuerit in potestatem sive spirituali sive temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum iuramento firmare»⁸.

⁶ A. VAUCHER, *Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux*, in *Le serment*, vol. II, cit., pp. 257-263, p. 260; per l'età medievale e moderna P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 339-386.

⁷ Cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 469 ss.

⁸ Cito da *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberico, G.L. Dossenti, P.-R. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consulenza di H. Jedin, Bologna, Dehoniane, 1996, pp. 233-234.

Già i glossatori classici dichiareranno che quell'obbligo (obbligo di un patto di reciproci interessi, ma in cui il potere secolare veniva artuolato in una posizione subordinata rispetto all'ecclesiastico) era caduto in desuetudine per colpa dei vescovi, che non si premurarono di esigere giuramenti. Ma quel che è certo è che fu l'Inquisizione, una volta nata, a fare uso di fedeli giurate per le autorità politiche, giudiziarie e di polizia laiche, ispirandosi a quel primo provvedimento del Laterano IV. Né volle essere da meno l'Impero, che con la legislazione anticatara di Federico II si adeguò e impose il «publicum iuramentum» dei magistrati nella lotta all'eresia.⁹ I papi successivi potenziarono i decreti del Laterano IV e il giuramento venne ancora una volta prescritto nella *Ad Extripanda* di Innocenzo IV e in una lettera destinata agli inquisitori di Lombardia e Marca Trevisana, la *Ordoxae Fidei* (1252), che fu editata per la prima volta da Francisco Peña nel suo commento cinquecentesco al *Directorium inquisitorum* di Niccolau Eymereich (il giurista spagnolo disse di averla tratta fuori «ex Archivio Inquisitionis Bonomensis»)¹⁰. Nel documento si parlava di esortazione, non di giuramenti, ma il destinatario era chiaro. Ogni «potestas seu rector» era invogliato a prestare soccorso contro gli eretici. Invogliato e minacciato.

Ben più avanti si era spinto pochi anni prima il concilio tenutosi a Béziers il 19 aprile del 1246 per rispondere al presunto pericolo cataro. Convocato dal vescovo di Narbonne Guillaume de la Broue, nei tre capitoli dedicati al problema il concilio prescrisse il giuramento *de dicenda veritate* per chiunque fosse stato convocato dagli inquisitori (IV «Ab illis qui sic citati coram vobis [inquisitoribus] comparuerint [...] recipiatis iuramenta de mera et plena super facto labis haereticae, tam de se quam de aliis vivis et mortuis, dicenda, quam noverrint, veritate»); ordinò che alcuni laici dopo il giuramento aiutassero l'inquisitore a smascherare gli eretici in ciascuna parrocchia (XXIV); ma soprattutto impose che i giudici della fede esgessero nelle loro mani il giuramento «comitum, baronum, rectorum et consulum ac balthorum civitatum» perché aiutassero a perseguire gli eretici «iuxta of-

⁹ Le leggi di Federico II furono commentate da Francisco Peña e compaiono anche in appendice a N. EXMERUCUS, *Directorium Inquisitionum, cum commentariis Francisci Pegnae* [...], Romae, in aedibus Populi Romani, apud Gregorium Ferrarium, MDLXXXVII, appendice delle *Litterae Apostolicae*, pp. 15, 29, 47. Per la legislazione fedeciana cfr. G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano, Giuffrè, 1952.

¹⁰ N. EXMERUCUS, *Directorium Inquisitionum*, cit., *Litterae Apostolicae*, p. 6.

ficium et possessum» (XXII). Per i laici disobbedienti erano previste sanzioni durissime (XXVI)¹¹. Se fino ad allora il sovrano e il magistrato laico erano invitati a proferire una pubblica dichiarazione dovuta di aiuto, ora si prescriveva che quella dichiarazione dovesse essere pronunciata davanti all'inquisitore, anche se i destinatari non erano più i sovrani, ma i giudici, i poliziotti e le autorità politiche feudali e cittadine. Il cerchio si chiuse con il concilio di Albi (1254), che in due canoni prescrisse che, radunati ogni due anni dal vescovo o da un suo vicario, durante la visita nelle parrocchie tutti i cristiani dovessero giurare fedeltà alla Chiesa e di battersi contro l'eresia¹². Se, come è stato scritto, l'Europa fu per lungo tempo una società giurata, nella forza di quei pati intervenne anche l'Inquisizione (e lo scrutinio delle colpe contro la fede).

2. Non sappiamo quanto quelle disposizioni venissero applicate, ma è certo che al principio dell'età moderna esse ispirarono la potente macchina (insieme statale ed ecclesiastica) dell'Inquisizione centralizzata di Spagna, che insegnò alle altre due, nate successivamente, con che durezza regolarsi con la disobbedienza degli eretici e delle minoranze religiose convertite a forza. Sin dalle prime istruzioni emanate da Torquemada (e in particolare da quelle sivigliane, 1484) fu prescritto un giuramento di obbedienza nel prestare soccorso ai nobili e alle magistrature locali, ma venne anche introdotta la prassi di esigere un'analoga fede («ante la cruz y los evangelios») dalla popolazione riunita davanti al predicatore che annunciava solennemente la lotta antieretica e leggeva l'editto¹³. È ben nota la forza di impatto pubblica di quel tribunale e si può immaginare l'effetto, se è vero che nel Cinquecento canonisti e teologi poco disposti ad assecondare l'ansia di sbrigativa giustizia dell'Inquisizione si affrettarono a studiare in quali condizioni fosse lecito ai fedeli di mentire sotto giuramento ai giudici del tribunale. Non si trattava solo delle deposizioni nel corso del processo, in quelle pagine, ma anche degli editti che obbligavano a dire il vero e a smascherare chi non fosse stato infamato pubblica-

¹¹ J. DOMINICUS MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Venetiis, apud Antonium Zatta, MDCCCLXXIX, vol. XXIII, p. 716 ss. Cfr. C.-J. HEFFELR, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, ed. Dom H. Leclercq, t. V, p. II, Paris, Letouzey et Ané, 1913, pp. 1694 ss.

¹² Cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., p. 159n.

¹³ Ch. H.-C. LEA, *Historia de la Inquisición Española*, ed. Angel Alcalá, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993, vol. I, pp. 204-205, 399 ss.

mente. Quel che è certo è che già il 3 aprile 1487, nel pieno della battaglia con cui l'Inquisizione castigliana provò a estendere i suoi territori sui domini di Aragona, i rappresentanti catalani riuniti nella cattedrale di Barcellona, alla presenza del vicere, si rifiutarono di prestare il giuramento. La reazione non si fece attendere: colpiti dalle censure i ribelli finirono per obbedire il 20 aprile dello stesso anno¹⁴. Forse non si trattò di un caso isolato, se in una preziosa cronaca valenciana si specificò che nel 1500 la comminazione del giuramento era avvenuta senza alcuna opposizione (ma in assenza dei deputati):

« fueron los inquisidores al palacio real de Valencia y desde allí hizieron llamamiento de todos los oficiales y ministros reales. Lo mesmo hizieron de los diputados del reyno: y aunque no acudieron en persona, sobre puntos de precedencias, embiaron a la junta su sindaco y abogado. Quando todos estuvieron congregados, los señores inquisidores hizieron presentacion de bulas apostolicas [...] y de los aranzeles y leyes de governo del tribunal, dadas por los Reyes Catholicos: y requirieron a todos que las jurassen, y promettesen de hazerlas tener y guardar: lo que hizieron y prometieron sin repugnancia ni contradicion»¹⁵.

Del resto, era difficile immaginare un'opposizione da parte di funzionari reali contro un tribunale promosso dai re: più che di eresia, si sarebbe trattato di lesa maestà; né in queste distinzioni l'Inquisizione spagnola andò sempre per il sottile. E tuttavia una qualche resistenza ci fu, da parte dei rappresentanti di antiche autonomie forali e, forse, da parte dei vescovi e delle stesse autorità monarchiche. Così — lo riporta Lea — nel 1553 Filippo, ancora principe, chiese chiarimenti perché si accorse di una novità introdotta con il tempo: nel giuramento prescritto annualmente agli uffici secolari si imponeva non

¹⁴ Cfr. F. BETHENCOURT, *L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVIe-XIXe siècle*, Paris, Fayard, 1995, p. 457n (vi si riporta anche le norme che nel Seicento stabilirono una volta per tutte la prassi del giuramento per le autorità secolari). La ricerca di Bethencourt presta una grande attenzione al tema del giuramento, e descrive le promesse interne dei funzionari e giudici del tribunale e dei membri della *Suprema*, compresi segretari e consultori (p. 129).

¹⁵ G. ESCOLANO, *Segunda parte de la Decada primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia*, en Valencia, por Pedro Patrio Mey, 1611, libro X, cap. II, col. 1442. Luis de Paramo, primo storico dell'Inquisizione, racconta significativamente che nel 1484 il primo giuramento fu prontamente accolto dalle autorità secolari dell'Aragona, ma che pochi giorni scoppio una rivolta fondata contro il tribunale dalla perfidia degli ebrei. L. A. PARAMO, *De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis cinque dignitate et milite* [...] libri tres, Martini, ex typographia regia, 1598, pp. 180-181.

solo di favorire la lotta agli eretici, ma anche di rispettare tutti i privilegi del tribunale, non solo per conto degli inquisitori, ma anche dei familiari. Non si aprì alcun conflitto: né allora a Valencia (per cui fu sollecitato il chiarimento), né dopo¹⁶. Anzi, a partire dai famigerati roghi del 1559, alla presenza di migliaia di sudditi-fedeli, il sovrano (la principessa reggente Juana e poi Filippo stesso) prestò solenne giuramento di favorire il tribunale nelle mani dell'inquisitore generale Valdés¹⁷. Può apparire strano che i fondatori di quella potente macchina si togliessero i guanti alla presenza del reggitore da loro nominato, ma così fu. La fede giurata svolse in Spagna una funzione di tutto rilievo, confermata dalla riflessione giuridica che seguì e che approdò nella Roma del più giovane Sant'Uffizio papale.

Diego de Simancas (che a Roma, dove fu costretto a trasferirsi come giudice di Carranza, diede mano alla revisione del suo manuale per inquisitori già apparso in Spagna in due edizioni) si appellò alla cultura classica: citò Ammiano, ma gli pose accanto il teologo Domingo de Soto. Perché stupirsi, scrisse, che un tribunale di tanta importanza esiga il segreto e l'obbedienza se lo Stato agisce sin dall'antichità a protezione dei propri arcani punendo duramente i trasgressori? Era ben chiaro che

« omnes ministri Sanctae Inquisitionis iurare tenentur coram inquisitoribus et episcopo, seu eius vicem regentem, quod officia commissi fideliter exercebunt, quod alii quoque magistratus et ministri reipublicae similiter iurare so-

¹⁶ Cfr. H.-C. LEA, *Historia de la Inquisition Española* cit., vol. I, pp. 400-401.

¹⁷ *Ibid.*, vol. III, p. 242. Cfr. J. GINÉS DE SEPÚVEDA, *Obras completas*, vol. IV, *Historia de Felipe II Rey de España*, edd. Bartolomé Pozuelo Calero, José Ignacio Forca Pérez, Córdoba, Ayuntamiento de Pozoblanco, 1998, pp. 53-54: «el día ocho de octubre se sacó a los herejes a la tribuna y se celebró auto [...] en presencia de Felipe y su hermana Juana, y de su hijo Carlos, quienes juraron bien de su grado ante Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e inquisidor general de España, que non faltarian nunca a la fe y la Iglesia Católica ni a la autoridad del Romano Pontífice». Se fosse vero quanto riportato dal giurista, la formula non comprese l'obbedienza all'Inquisizione. Luis de Paramo ricordò che il giuramento dei sovrani di difendere la fede risaliva al VI concilio di Toledo; che spettava anche ai nobili e alla polizia e che era utile non solo all'Inquisizione, ma anche allo Stato, poiché l'ortodossia «pacem etiam regnorum et concordiam conservat». Precisò inoltre che la formula di obbedienza era stata ormai introdotta anche per i vicere delle Americhe (quello del Messico aveva giurato solennemente il 4 novembre 1571). L. A. PARAMO, *De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis*, cit., pp. 284-286, 241. Per i giuramenti comminati alla popolazione riunita per l'editto cfr. pp. 573-574, dove si traccia anche una storia giuridica dell'istituto da Innocenzo III, Federico II e dal concilio di Béziers in avanti.

lent [...] Jurant praeterea inquisitores, consultores et caeteri quod arcana omnia fideliter celabunt, quae si quis eorum prodere ausus fuerit, dignus profecto est qui officio privetur, et alij etiam poenis pro criminis qualitate puniantur»¹⁸.

Un passo importante fu la sistemazione delle istruzioni inquisitoriali spagnole stilata per ordine della Suprema da Pablo García nel 1568. Nel testo era riportata la formula di giuramento degli interpreti, quella degli avvocati (che avrebbero dovuto esortare l'imputato a dire la verità e se colpevole a rimettersi alla misericordia degli inquisitori) e persino un giuramento per chi pentito si preparasse ad abiurare, dove si prescriveva di rivelare anche tutto quello che si era eventualmente detto in carcere «contra la honra, autoridad y secreto» del Sacro Tribunale. E, come si legge al margine, «semejante juramento que este han de hazer todos los que salieren de las carceres, excepto los relaxados». Privilegio dei condannati a morte era dunque quello di non giurare, di non fare da delatori per i propri compagni di cella. Quanto ai funzionari secolari, l'*Orden* apprestò una «forma del juramento, que han de hazer los corregidores y regidores y otros qualquier oficiales de las ciudades, villas, y lugares donde reside el officio de la S. Inquisicion», adottata e poi ripresa da molti giuristi. Secondo quella traccia, i funzionari giuravano di difendere la fede e di agire «come sus ministros» (degli inquisitori); promettevano di escludere dalle cariche «a quien fuere vedado o impuesto por penitencia por vuestras mercedes o por otros qualesquier inquisidores» e si impegnavano ad eseguire i mandati e le sentenze e a rispettare e a far rispettare «todas las preheminencias, privilegios y exempciones, e inmundades, dadas y concedidas a vos señores inquisidores y a todos los otros oficiales, ministros y familiares del dicho Santo Officio». Con ogni evidenza, il re aveva abbandonato le prime riserve e ammetteva persino il rispetto dei privilegi. Polizia laica ed ecclesiastica dovevano agire di concerto, come braccia di un corpo, ma dentro un apparato simbolico e legale che subordinava la prima alla seconda¹⁹.

Anche la trattatistica inquisitoriale italiana cominciò a occuparsi del giuramento; ma il contesto politico nella Penisola era ovviamente

tutt'altro. Come in altre materie (una per tutte la confisca dei beni) la presenza di più statalità e la dipendenza del Sant'Uffizio dalla delega papale non permettevano di stabilire la concordia che (pur contestata da più parti) regnò nella Penisola Iberica (l'Inquisizione portoghese si modellò, almeno sulla carta, su quella spagnola). In tema di giuramento il primo a scrivere fu un campione del Sant'Uffizio, quel Camillo Campeggi che a Mantova seppe affrontare l'eresia cercando di non entrare in conflitto con le autorità ducali. Nel commento al manuale di Zanchino Ugolini egli richiamò il giuramento dovuto per l'assistenza della polizia laica alla repressione inquisitoriale, ma non approfondì la questione²⁰, che venne ripresa pochi anni dopo dal giurista spagnolo Francisco Peña. Questi, che si formò e operò in Italia come consultore delle congregazioni romane, commentando il manuale di Giovanni Calderini analizzò le antiche norme canoniche sul giuramento di assistenza²¹; e nelle note al testo di Niccolau Eymereich offrì la più compiuta analisi della materia, con un occhio alle disposizioni spagnole.

Fu Peña a dare rilievo alle norme del concilio di Béziers e alle leggi di Innocenzo IV per sottolineare che la parola ultima sul giuramento non era stata, secoli prima, quella di Federico II, ma quella canonica della Chiesa. Il suo scopo tuttavia non fu, in apparenza, quello di innescare nuovi conflitti con le autorità secolari della Penisola. Attento ai simboli quanto alla sostanza del potere, egli ricordò che nella stessa Roma dei papi i senatori della città giuravano di collaborare alla repressione dell'eresia nelle mani dei conservatori e non degli inquisitori. Non c'era bisogno di genuflessioni, né occorreva imporre penesanti a chi disobbediva o si rifiutava di giurare, perché il tribunale aveva sempre bisogno del braccio secolare («memnerint inquisitores se imbelles esse, ac egere saecularium magistratum auxilio, quorum propterea amicitiam et benevolentiam debent sibi conciliare»). Peña era consapevole della debolezza dell'Inquisizione romana, costretta a continue contrattazioni con i poteri secolari. E trattando del giuramento dei sovrani, da prestare all'inizio della carica, moderava non a caso Eymereich, che ragionava del castigo e della revoca finale del vincolo politico da parte dei papi. Ai principi, scrisse il giurista, biso-

¹⁸ I. SMancaS, *De Catholicis Institutionibus liber*, in *Tractatus Universi Iuris*, t. XI, p. II, Venetiis, MDLXXXIII, ff. 119r-208v, f. 173r.

¹⁹ P. GARCÍA, *Orden que comunmente se guarda en el Santo Officio de la Inquisicion acerca del processar en las causas que en el se tratan [...] Madrid*, en casa de Pedro Madrigal, 1591 (ff. 4v, 16v, 36v, 72v-74v).

²⁰ Z. UGOLINI, *Tractatus de haereticis, cum additionibus f. Camilli Campeggi*, in *Tractatus Universi Iuris*, t. XI, p. II, cit., ff. 234r-274r, f. 267r-c.

²¹ I. CALDERINI, *Tractatus seu forma procedendi contra de haereticis inquisitos, cum commentariis Francisci Penae*, in *Tractatus Universi Iuris*, t. XI, p. II, cit., ff. 410r-421r, 412v.

gnava ricordare che dall'eresia nasceva sempre la sedizione, e che per questo giurare di soccorrere il Sant'Uffizio era un vantaggio anche per i governi della terra. Certo, non tutte le promesse andavano onorate: se — e l'esempio era topico — Carlo V avesse evitato di rispettare il giuramento dato a Lutero perché potesse lasciare Worms, si sarebbero evitate molte delle sciagure che mettevano in ansia i giudici. Ma la parola data di aiutare l'Inquisizione non era di questo genere e rimontava al VI concilio toletano, quando i re di Spagna giurarono «se non permissuros habitare in regno suo eos, qui non fuerint catholici». Parola sante, rimarcava Peña, parole da prendere alla lettera e imitare: «quod utinam nunc ubique et in usum revocaretur et inviolabiliter custodiretur». Alcuni giuristi sostenevano che la norma di far giurare i principi era caduta in desuetudine («miror quorundam iniustam fortassis sententiam, assentitium haec omnia vel abijisse iam in desuetudinem, vel facile contemnenda, cum meliora excogitari possint»), ma non andavano ascoltati. In caso di conflitto, occorreva che gli inquisitori si rivolgessero alla Congregazione del Sant'Uffizio e non agissero da soli a livello locale. «Hoc — concludeva — est maxime observandum in liberis civitatibus, in quibus principes et magistratus nullum dicunt se recognoscere superiores: in his enim raro poterunt inquisitores suam omnem iurisdictionem exercere»²². L'allusione era certamente a Venezia, perché Lucca non aveva accettato l'Inquisizione. La Serenissima, a parere di Peña, poteva ostacolare il tribunale, appellandosi alla stessa materia del giuramento. Poteva disporre (è questo il senso) il suo rifiuto. Fu quasi una profezia. Dagli anni novanta del Cinquecento un lungo conflitto si aprì realmente, e raggiunse il suo apice negli anni di Sarpi.

3. Se al concilio tridentino era fallito, come ricorda Prodi, il tentativo di imporre un *irramentum religionis* a tutti i fedeli, che li impegnasse anche a fornire ogni aiuto nella lotta agli eretici (la proposta riprendeva dall'esempio degli editi e dei giuramenti spagnoli) e contro l'aperta ostilità verso il Sacro Tribunale iberico nell'opposizione di vescovi come Pedro Guerrero, che avversarono l'idea di una fede giurata che spingesse alla delazione?²³, la materia del giuramento ri-

²² N. EXMERICUS, *Directorium Inquisitionum, cum commentariis Francisci Pegnae* [...] cit., pp. 391-398, 560 ss.

²³ Cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 315-316. Ma passò il giuramento di obbedienza alla Chiesa delle università e la *professio fidei Tridentinae* dei fedeli (cfr. pp. 268-269).

mase tuttavia centrale nel governo quotidiano dell'Inquisizione romana, che stabilì a più riprese dettagliate regole per la sua amministrazione. A cominciare dal vertice stesso. Già il 25 gennaio 1560, infatti, fu disposto per decreto che dai membri della Congregazione fosse dato «iuramentum de fidelitate, taciturnitate et [...] de tenendo secreta omnia, quae fiunt et dicuntur [...] in omnibus congregationibus Sanctae Inquisitionis»²⁴. Nei lunghi anni del segretariato di Giulio Antonio Santoro le disposizioni si moltiplicarono e una casistica più minuta riguardò il problema dei testi e degli imputati. All'inquisitore di Alessandria, che aveva chiesto istruzioni, il 30 ottobre del 1593 fu risposto che «minoribus 14 annis si sint docti capaces detersur iuramentum de veritate dicenda quando examinantur»²⁵. Il 20 aprile 1595 si scrisse invece all'inquisitore di Vicenza perché non accettasse una denuncia «con polizza», ma ricevesse ogni segnalazione solo dopo avere ottenuto da parte di una persona il giuramento di dire la verità²⁶. E il 26 settembre 1598, per un processo che vedeva tra i testi un arcivescovo, i cardinali diedero istruzioni all'inquisitore di Venezia perché non esitasse a comminatagli il giuramento, anche se «tracto pectore», cioè «more praelatorum»²⁷. Segno che nell'obbligo di dire la verità nessuno poteva dirsi risparmiato: neppure un alto prelato. Del resto, era lecito esigere il giuramento dallo stesso imputato più e più volte. Come si legge in un decreto del 6 settembre 1597, al processato «multoties datur de non trahendo de meritis suae causae»²⁸.

La normativa, tuttavia, non investì il nodo del giuramento degli ufficiali e delle autorità secolari (o così farebbero supporre le testi-

²⁴ Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV), *Barb. Lat. 5195*, c. 66r ss, «Raccolta di vari decreti spettanti a gli inquisitori», c. 97r. Il testo, con alcune varianti, è pubblicato in L. VON PASTOR, *Allegemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555-1597*, Freiburg in Breisgau, 1912, p. 24.

²⁵ Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (=ACDF), *Stanza Sorica*, Q 2-P, Raccolta di decreti, c. 154r, *sub voce* «Minoris». Ma si veda anche il decreto del 15 luglio 1604: «iuramentum non dederunt testibus decem aut septem annorum, sed tamen monentur de importantia iuramentum», Q 2-P, *sub voce* «iuramentum», c. 93r.

²⁶ BAV, *Vat. Lat. 10945*, «Anima del Sant'Offitio spirata dal Supremo Tribunale della Sacra Congregazione raccolta dal padre predicatore f. Giacomo Angarano da Vicenza l'anno del Signore MDCCXLV», copia di decreto, c. 43r. Ma cfr. quanto scrive J. TEDSCHER, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano, 1997, p. 99 [l'ed. orig. 1991]. Tedeschi ricorda anche che per gli imputati era prescritto il giuramento di non molestare accusatori e testimoni secondo la *Bolla* «*de protegendis*» (p. 106 e note).

²⁷ BAV, *Vat. Lat. 10945*, «Anima del Sant'Offitio», cit., c. 83v, copia di una lettera. ²⁸ ACDF, *Stanza Storica*, Q 2-P, c. 92r, *sub voce* «iuramentum».

monianze che ci sono rimaste). Né si registrarono significativi episodi di conflitto, fino a che la materia non diede occasione di una prima schermaglia con Venezia a fine Cinquecento. Il contesto era patrico-lare, perché negli uffici inquisitoriali della repubblica (tre dici in totale, a cui si aggiunse più tardi Crema: il numero più alto tra tutti gli Stati italiani, compreso il pontificio) non si trattava di far giurare una polizia che si limitava a eseguire gli ordini impartiti dai giudici della fede. Si trattava di imporre il silenzio, il giuramento di collaborazione e il rispetto del foro a magistrati locali (capitani, luogotenenti, podestà) che avevano il diritto di sedere nei singoli tribunali in base agli accordi sottoscritti con Roma nel 1551. Se nella città di Venezia esistevano i tre *savii sopra Vereta*, altrove il controllo dell'attività del tribunale fu affidato alle autorità di polizia (i rettori) nominate per la terraferma²⁹. Lungi dall'essere il braccio secolare, le magistrature laiche erano, negli uffici inquisitoriali della Serenissima, parte di uno stesso corpo. Tanto più dunque occorreva farli giurare, perché rispettassero (non era scontato) un tribunale della fede che avrebbe voluto essere in tutto ecclesiastico.

I conflitti si presentarono in occasione dell'emancipazione dell'Indice clementino (1596), che provocò la dura reazione di una Venezia ancora ricca di stampatori³⁰. In quell'anno la *Professio fidei tridentinae* e il giuramento di fedeltà dei vescovi al papa venivano riformulati per trovare posto nel *Pontificale romanum* di Clemente VIII³¹ e a Udine, sede dell'Inquisizione del Patriarcato di Aquileia³², il rettore, il suo

²⁹ Nella vasta produzione dedicata all'Inquisizione nello Stato di Venezia v. almeno P. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione romana da Giulio III a Pio IV*, Padova, Antenore, 1959; F. GRÄNDLER, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Roma, Il Veltro, 1983 [I ed. orig. 1977]; B. PUTLAN, *Gli ebrei d'Europa e l'Inquisizione a Venezia dal 1500 al 1670*, Roma, Il Veltro, 1985 [I ed. orig. 1983]; R. MARTIN, *Witchcraft and the Inquisition in Venice, 1550-1650*, Oxford, Basil Blackwell, 1989; A. DEL COL, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia*, «Critica Storica», XXXV, 1988, pp. 244-294; Id., *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica Storica», XXXVIII, 1991, pp. 189-250; J. MARTIN, *Venice's Hidden Enemies: Italian Heretics in a Renaissance City*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993; A. PROSPER, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 83 ss.

³⁰ La questione dell'Indice, del resto, investì anche la materia del giuramento inquisitoriale: «Bibliopolis — si legge in un decreto s. d. riguardante Venezia — non defertatur inamennum. Haec Senatus approbabit, sed multa etiam contraria in eadem materia librorum statuta», in BAV, *Borg. Lat.* 558, c. 395r.

³¹ Cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., p. 318.

³² Sui primi anni di attività del tribunale cfr. A. DEL COL, *L'Inquisizione nel Patriarcato e diocesi di Aquileia 1557-1559*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 1998.

gotenente Nicolò Contarini, come raccontò anni dopo un suo successore, rifiutò di giurare nelle mani dell'inquisitore di rispettare il segreto processuale dovuto come delegato che partecipava alle sedute del tribunale e come braccio secolare³³. Non si trattò, con ogni probabilità, di un incidente di rilievo, se l'anno dopo il procuratore di Cividale, Alvise Marcello, dopo un'iniziale resistenza, si piegherà a giurare «in manibus dicit patris inquisitoris iuramentum solum silentio», pur con l'aggiunta — a suo modo significativa — «quemadmodum decet religiosum rectorem et vere representantem serenissimum atque item religiosissimum Rempublicam Venetam»³⁴. Ma il patriarca Francesco Barbaro lamentava con Santoro che mantenere il segreto, a Udine, si rivelava assai difficile (13 giugno 1596)³⁵. Del resto, la difficoltà di fare giurare nei domini della Serenissima non riguardava solo gli assistenti laici, ma la presenza vescovile stessa, garantita dall'Inquisizione anche in una Repubblica che sorvegliò sempre la nomina dei capi delle diocesi per avere uomini di provata fiducia³⁶.

Il nodo del giuramento si fece più serio nel 1601, quando il luogotenente Alvise Foscari, appellandosi all'esempio di Contarini (ma anche dei *savii* di Venezia, che con ogni evidenza avevano già rifiutato di prestare le fedi al giudice della città), si oppose polemicamente all'obbligo di giurare nelle mani dell'inquisitore di Udine Girolamo Asteo, accusandolo (come risulta da una lettera al Senato del 28 marzo 1602) di «vintillare qualche sospioncella, più per meritare presso suoi superiori [...] che per necessità che vi sia». Critico anche verso Barbaro, Foscari si era appoggiato al parere di due giuristi, che però

³³ Cfr. G. TREBBI, *Francesco Barbaro, patrizio veneto e patriarca di Aquileia*, Udine, Casamassina, 1984, pp. 288-289.

³⁴ Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (=ACAD), *Sant'Uffizio*, 1292, *Processi*, fasc. 316, fede giurata in apertura delle carte di un processo, 16 dicembre 1597. Il 4 gennaio 1596 il doge aveva già scritto ai rettori perché non permettessero innovazioni in fatto di libri proibiti, e lo scontro si prolungò fino al luglio, b. 1561, *Miscellanea*, n. 3. Il 23 agosto, in una nuova lettera, Contarini fu invitato a vigilare perché la giurisdizione inquisitoriale non si estendesse oltre i casi di sola eresia formale. Il rifiuto del giuramento da parte del luogotenente è frutto di quel contesto.

³⁵ Cfr. G. TREBBI, *Francesco Barbaro*, cit., p. 289.

³⁶ E l'Inquisizione emanava in proposito chiari provvedimenti. Cfr. BAV, *Borg. Lat.* 558, c. 408r, copia di decreto, 20 dicembre 1597: «Vicarius Episcopi Patavii prestat iuramentum servandi silentium in causis Sancti Officii non solum in consistorio sed uti vicarius episcopi Patavii». Per la Chiesa di Venezia resta fondamentale P. PRODI, *The structure and organization of the Church in Renaissance Venice: suggestions for research*, in *Renaissance Venice*, ed. J.R. Hale, London, Faber and Faber, 1973, pp. 409-430.

temevano la reazione del patriarca a cui era legata la loro personale fortuna³⁷. Asteo (di cui è nota la solerzia di giudice, dimostrata nel caso del mugnaio Menocchio e dei primi processi ai benandanti)³⁸ non aveva esitato a reagire, ricordandogli che i predecessori avevano prestato le fedi senza battere ciglio, e aveva scritto per chiedere il parere della Congregazione. La risposta non si era fatta attendere. Santoro consigliava ad Asteo di coinvolgere il Senato, sperando che l'episodio dipendesse solo dal capriccio del luogotenente:

«Dell'altra sua del 17 di luglio si è inteso quanto ella avvisa del clarissimo signor luogotenente venuto di nuovo costi, il quale ricusa di dare il solito giuramento di servire il secreto nelle cause et negotii del Santo Officio, et si lascia intendere di non voler dare il braccio di procedere se non nelle cause di heresie formali; di che essendosi dato conto alla Sanità di Nostro Signore, la Sanità Sua ha voluto che se le dia memoriale, come già si è fatto, per trattarne a bocca col signor ambasciatore veneto, et prevedere che non s'introducano queste novità. Di più, Sua Beatitudine ha ordinato che Vostra Reverentia, insieme con Monsignor Patriarca, procurino con ogni prudenza e destrezza di far capace il detto signor luogotenente che si assenga da queste novità et pregiuditi, et proceda nelle cose della Santa Inquisitione come hanno fatto i suoi predecessori»³⁹.

Non era seguita alcuna soluzione, se in una seconda lettera per Asteo (successiva di mesi: 16 marzo 1602) Santoro avvisava che «Sua Beatitudine ha detto di voler trattare di nuovo col signor ambascia-

³⁷ Cfr. G. TREBBI, *Francesco Barbaro*, cit., pp. 288-290 e note. Non ho potuto controllare la filza da cui cita il prof. Trebbi (che ringrazio per l'aiuto prestato) perché risulta dispersa. Archivio di Stato di Venezia (=ASVe), *Senato, Dispacci dei rettori, Udine e Fivul*, 1bis. Il capitano Andrea Beltrami, secondo dei rettori della città, aveva giurato nella mani di Asteo il 24 marzo del 1601, nel palazzo patriarcale, alla presenza del vicario, di Asteo, del notaio e dei consultori del tribunale: ACAU, *Sanct'Uffizio*, 1348, fasc. 1. Il mazzetto mette insieme molte fedi giurate raccolte da Asteo per impugnarne la decisione di Foscarni e per ordine di Santoro. V. *infra*.

³⁸ Rimando a C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966; Id., *Il formaggio e i vermi. Il caso di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976; A. DEL COL, *Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell'Inquisizione 1583-1599*, Pordenone, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 1997; e alla tesi di laurea di G. ANCONA, *L'Inquisizione di Aquileia e Concordia nei primi due anni di servizio di Fra Girolamo Asteo (1598-1599)*, rel. Andrea Del Col, Università degli Studi di Trieste, a. a. 2003-2004. Ringrazio Giuliana Ancona e Dario Visintin per l'affettuoso aiuto che ho ricevuto.

³⁹ ACAU, *Sanct'Uffizio* 1336, lettere della Congregazione all'inquisitore, 4 agosto 1601. Nel decreto che precede la lettera si legge che a provocare il rifiuto di giurare da parte del luogotenente fu la volontà di non «dare brachium in causis contra striges». ACDF, *Decreta* 1601, c. 170r, 2 agosto 1601.

tore veneto della renitenza che fa il clarissimo signor luogotenente di costi di prestare il solito giuramento di servire il secreto nelle cause et negotii della Santa Inquisitione». Occorreva anche allertare il nunzio; dargli prova che i giuramenti erano sempre stati rilasciati da tutti i rettori predecessori; e a tale scopo Santoro allegava una seconda lettera per il rappresentante, a cui scriveva: «faccia officio col Serenissimo Principe et con altri clarissimi co' quali sarà bisogno [...] superare queste difficoltà et renitenze, per non lasciare introdurre tal novità in pregiudicio della Santa Inquisitione»⁴⁰. Novità, dunque: l'Inquisizione riteneva il rifiuto una novità, e lo provava con un fascio di fedi giurate dei rettori. Ma novità era una parola che tornava anche nella lettera con cui il Senato informava il suo rappresentante a Roma del conflitto (6 aprile 1602): «vi mandiamo — si legge — la informazione che habbiamo da Udene intorno la insolita richiesta di quell'inquisitore che il luogotenente prestino giuramento di silenzio delle cose dell'Inquisitione, affine che essendovene più più promosso ragionamento, et non altrimenti, possiate valerli per risposta di quelle cose che in dette lettere stimarete a proposito della intentione nostra per non introdurre così fatta novità»⁴¹. Il conflitto semò, con ogni probabilità, nell'arco del 1602. In quello stesso anno Carlo Emanuele I, duca di Savoia, pretese da Clemente VIII che gli fosse accordato il diritto di esigere l'antico giuramento di fedeltà dei vescovi dello Stato: non solo di quelli a lui vassalli, ma di tutti. Il conflitto che si aprì con Roma durò fino al 1605⁴². L'anno successivo la vicenda dell'Interdetto inasprì i rapporti di Venezia con Roma e fece apparire sulla scena europea il servita Paolo Sarpi, consultore della Repubblica. Se il conflitto sul giuramento precede il suo intervento (e ne anticipa in parte il lessico giuridico), fu per la sua ostinazione antinquisitoriale che il caso udinese del 1601 ebbe un seguito.

4. Il conflitto si riaprì dopo la rimozione di Asteo⁴³, fatto vescovo di Veroli, nello Stato Pontificio, fuori dall'area Serenissima (dicembre

⁴⁰ ACAU, *Sanct'Uffizio* 1336, lettere della Congregazione, 16 marzo 1602. V. anche ACDF, *Decreta* 1602, cc. 316v, 324v-325r, 7 e 14 marzo 1602. L'inquisitore aveva scritto il 22 febbraio.

⁴¹ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ordinaria*, reg. 13, cc. 161v-162r.

⁴² Cfr. R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, Giappichelli, Torino, 1971, p. I, p. 168 ss.

⁴³ La vicenda, oltre da Bartisella e da Pin (v. *infra*), è stata evocata brevemente da C. GINZBURG, *I benandanti*, cit., p. 107n e raccontata soprattutto da G. TREBBI, *Francesco Barbaro*, cit., pp. 288-290. Ma v. anche M. CARTO, *Le monache di S.*

1608). Sul perché di quella burrascosa perdita dell'ufficio ci informa il carteggio del nuovo nunzio a Venezia, il solerte Berlingiero Gessi, vescovo di Rimini⁴⁴. Asteo era entrato in conflitto con le autorità della Repubblica «per rispetto dell'assoluzioni date da lui per le materie dell'Interdetto», cioè per la *manata* assoluzione del segretario del provveditore di Palma, che si era rivolto ad amici, influenti membri del Senato veneziano, ottenendo «romore con qualche minaccia». Come riferiva il nunzio il 21 giugno del 1608,

«Cercai d'intendere che cosa ci era contro questo padre, et fui da più parti avvisato, che si era risoluto da questi signori di fargli un precepto, ch'uscisse dallo Stato Veneto, ma che non era presentato, perché egli non era ancora tornato da Roma [...] Mi risolsi far sapere al fratello di lui, che nel suo ritorno da Roma lo facesse venire a parlarmi, con pensiero di dirgli che si trattenga qui ritirato in Venetia, acciò non gli si presenti il precepto, et fra tanto io possi intendere, se sia vero, che l'ambasciatore n'habbi parlato con Nostro Signore».

Spinto con ogni probabilità da Sarpi, il Senato aveva convocato Asteo a Venezia, ma questi aveva pensato bene di andare a Roma, dove aveva chiesto la protezione del cardinale Arigoni, rifiutandosi di tornare alla sua carica o di presentarsi davanti ai suoi accusatori. Il 25 ottobre 1608, a distanza di mesi, Gessi scriveva ancora una volta di avere sondato il terreno e di non essere riuscito a capire se la minaccia di cacciarlo dai domini della Serenissima fosse reale o solo un mezzo per spaventare l'Inquisizione, investita dal conflitto sulla proibizione delle storie dell'Interdetto e da materie più gravi. «Penso — continuava — che se il padre Asteo tornerà ad Udine, niuno gli darà molestia, massime essendo già passati alcuni mesi» e non essendo coinvolta — insinuava — «persona nobile»⁴⁵. Asteo si guardò bene dal seguire quel consiglio. Promosso vescovo e così rimosso dalla sede di

Udine, fu sostituito da Ignazio Pini (patriarca era sempre Barbaro). Nell'anno in cui il frate entrò in carica infuriava la disputa sul giuramento di fedeltà imposto ai cattolici inglesi da Giacomo I. Bellarmino, Possevino, Suárez e altri eminenti teologi di parte romana scrissero avrebbero scritto infuocate opere per negare che i cattolici dovessero sottoscrivere un atto che appariva più che politico; che aveva tutte le specie di una *professio fidei* antipapale⁴⁶. Il sovrano obiettava il contrario: che era un suo diritto difendersi dalle congiure senza che i cattolici opponessero l'intangibilità del sigillo sacramentale in cause di lesa maestà; che era un suo diritto pretendere obbedienza dai sudditi: «quod [...] civilis oboedientia fidei et salutis animarum adversetur — scrisse —, peregrinum et antehac inauditum est dogma in Ecclesia Christiana»⁴⁷. La risposta di Roma non si fece attendere, e fu nuovamente la censura delle opere del re teologo. La sua difesa del giuramento fu proibita il 9 luglio 1609⁴⁸, provocando scompiglio in una Venezia popolata di emissari inglesi e agitata dalla 'propaganda' calvinista e anglicana.

Sarpi aveva antenne sensibilissime per il conflitto che si era aperto tra la Sede Apostolica e Giacomo I: la materia del vincolo giurato acquisì per lui una centralità che non si ravvisa nelle opere precedenti al 1608. Proprio in quell'anno, facendo riferimento ai recenti fatti inglesi, egli scriveva a Jacques Leschassier per spiegarli che avrebbe sperato di vedere introdotto anche a Venezia un giuramento di fedeltà alla repubblica da parte dei vescovi, per spuntare la capacità ecclesiastica di usare le armi spirituali a spese della libertà civile⁴⁹. E nello stesso anno stilava i primi due consulti dedicati al Sant'Uffizio per opporsi alla pubblicazione rituale dell'editto ad alcuni mesi dall'ingresso dell'inquisitore di Bergamo fra' Michele Natali (19 aprile e 10 maggio 1608). Non può tollerarsi, consigliò Sarpi, «che l'Inquisitore

⁴⁴ *Chiara in Udine e fra Paolo Sarpi: tra consuetudine e ragione di stato nel consulto del 1609*, «Studi Veneziani», XXXVIII, 1999, pp. 243-257, in part. p. 256, dov'è citata la lettera della Congregazione del 4 agosto 1601 da una copia dell'ACDF. Per il contesto generale e il ruolo di Sarpi di rilievo quanto ha scritto V. FRAYSE, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 350 ss, 399 ss.

⁴⁵ Sull'azione diplomatica della Santa Sede in quegli anni cfr. P. SAVIO, *Il nunzio a Venezia dopo l'Interdetto*, «Archivio Veneto», vol. LVI-LVII, 1995, pp. 55-110, e la puntuale voce di S. FERRI, GESSI, *Berlingiero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960-, vol. 53, pp. 474-477.

⁴⁶ Archivio Segreto Vaticano (=ASV), *Segreteria di Stato, Venezia*, 38, lettere di mons. Gessi (1607-1609), cc. 394v-395r, 551v-552v.

⁴⁶ Sulla condanna romana delle opere di Giacomo I sempre utile A. ROTONDO, *Sul «Basilicon Doron» di Giacomo I Stuart*, «Rivista storica italiana», LXXV, 1963, pp. 869-881. Per la disputa sul giuramento inglese, che impegnò i maggiori teologi cattolici dell'epoca, rimando alle osservazioni e alle indicazioni bibliografiche di P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 403 ss.

⁴⁷ James J. *Triplex nodo triplex canens, sive Apologia pro iuramento fidelitatis, adversus duo brevia pp. Pauli Quinti et epistolam cardinalis Bellarmini ad G. Blackwellum archiepiscopobrytann.*, 1609, p. 38.

⁴⁸ V. J. M. DE BUYANDA, *Index des livres interdits*, vol. XI, *Index librorum prohibitorum 1600-1966*, Centre d'Études de la Renaissance Université de Sherbrooke, Médiapaul Montréal, Genève, Droz, 2002, p. 469.

⁴⁹ Lo ricorda P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., p. 258.

comandi ai librai, osti et altri secolari»⁵⁰. Fra' Michele non era uomo da piegarsi facilmente: in un certo senso, oppose resistenza anche alla volontà romana di trovare un accordo, evitando innovazioni rispetto al testo dei precedenti editi. Ma il caso, agli occhi di Sarpi, fu solo una scusa per mettere mano al problema della libertà del Sant'Uffizio.

Dopo avere stilato un nuovo consulto contro l'inquisitore di Bergamo, colpevole di esigere il rispetto della censura di due opere del giurista Prospero Farinacci (20 novembre 1608)⁵¹, l'anno dopo fu la volta dell'ufficio di Udine. Frate Ignazio si era trovato alle prese con il nuovo rettore, il hugotenense Antonio Grimani, allertato a non lasciar passare alcuna novità nell'editto che accompagnava l'assunzione della carica di giudice della fede⁵²; ma aveva tentato un approccio morbido (suggerito da Roma)⁵³, dandogli copia di un testo di editto senza

⁵⁰ Vedi la pregevole edizione con introduzione del curatore: P. Sarpi, *Consulti*, vol. I in due tomi, a cura di Corrado Pin, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2001, t. II, pp. 562-567, 578-579. Alla ricca nota sulle fonti di Pini vanno aggiunte le lettere conservate in ACDF, *Stanza Storia*, GG 3-4, cc. 583r ss. I contrasti iniziarono nel 1607 per la pubblicazione della *Si de protegentis* e per la proibizione delle stampe sull'Interdetto. Ad avvisare le autorità secolari della tentata emanazione dell'editto fu lo stampatore Commi Ventura nel novembre 1607.

⁵¹ Cfr. P. Sarpi, *Consulti*, vol. I, t. II, cit., pp. 634-639.

⁵² Pini si era presentato al Senato, che l'aveva ammesso il 13 aprile 1609. Il 4 giugno il Collegio scriveva a Grimani una prima risposta sull'editto, «intorno al capitolo che proibisce a gli hosti lo alloggiar et dar da mangiar a persona heretica né ad altri carne di venerdì, sabbato et delle viglie». Non si doveva lasciar passare alcuna novità, si legge, «essendosi così stabilito di consentimento delli ministri di Sua Santità», sulla scorta del consulto di Sarpi. ASV, *Collegio, Secreta*, f. 45, 1609-1610, cc. n. nn. Grimani aveva già scritto di voler vigilare sull'editto (19 aprile) e il 28 aprile, incontrato per la prima volta Pini, aveva informato che l'inquisitore si era mostrato disponibile ad agire di concerto con il rettore e con il patriarca. L'allarme sull'editto e sulla questione dei cibi proibiti era stato lanciato il 31 maggio, mentre frate Ignazio si recava a Pordenone per un processo di stregoneria. Del caso Grimani informava l'8 giugno, allegando uno stralcio del processo contro Francesco Micheluzzo. L'uomo (rimasticando eresie medievali e moderne) diceva di credere che lo stato di peccato impedisse ai preti di esercitare il loro ministero; che il battesimo fosse inefficace senza la cresima; che dopo il giudizio universale non ci sarebbe stato più inferno, perché l'anima sarebbe morta con il corpo per sempre. Il hugotenense si era rimesso al rettore di Pordenone, ma aveva avvisato l'inquisitore di Udine di non agire mai senza il suo parere. *Senato, Dispatch, Udine e Friul*, b. 4, cc. n. nn.

⁵³ V. la lettera di Gessi datata 8 aprile 1609 (ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 30A, copia di una lettera al cardinale Borghese, cc. 380v-381r; altra, ma con la data del 18 aprile, in b. 40, c. 120r-v): «Il padre inquisitore nuovamente destinato per Udine m'ha dato conto d'essersi presentato al principe, dal quale, e dal Collegio, è stato visto, ed amorevolmente spedito [...]. L'ho avvertito che debba andare circospetto nella pubblicazione dell'editto, che si vuol fare dagli inquisitori nel loro arrivo,

novità rispetto al precedente. Sarpi tuttavia non intendeva più limitarsi alla questione dell'editto (i rettori della Repubblica avevano ben compreso come procedere), ma aprire un nuovo fronte. E lo rendere noto nel consulto stilato per il Senato e rilasciato il 10 aprile del 1609:

«Sogliono li nuovi inquisitori, quando pigliano possesso del loro carico, far giurare nelle sue mani al magistrato della città e alli capi delle comunità che perseguiteranno li eretici e assisteranno all'Ufficio dell'Inquisizione e all'Inquisitore e li presteranno obediencia per estirpazione delle eresie e che osservano le leggi canoniche e le leggi di Federico Il imperatore; del qual giuramento hanno le formule ne' loro direttori, nelle quali comandano alli magistrati e comunità, sotto pene di scomunica e privazione dell'uffici, che tal giuramento le sii prestato. La qual cosa, cioè che il magistrato e tutto il populo aggiuti all'estirpazione dell'eretici, opera così pia e santa sì come è decantissima e necessaria, e si debbe con tutto lo spirito eseguire; il giuramento però nella mani dell'Inquisitore è cosa di sommo pregiudicio: prima, quanto alli capi delle comunità, essi non debbono far giuramento se non in mano del Principe e delli suoi ministri, né dipendere da altri, né muoversi se non quanto è comandato loro; quanto alli magistrati, in questo Stato l'Ufficio dell'Inquisizione non è puro ecclesiastico, ma misto di ecclesiastico e temporale, e il magistrato è assistente e pertanto è parte dell'Ufficio esso ancora. Per il che si come dove sono più colleghi in un carico uno non è soggetto all'altro e uno non può far giurare l'altro nelle sue mani; così l'Inquisitore non può far giurare il magistrato che ha da assistere a tutti li atti di quell'Ufficio. E questo punto non è da trascurare, perché sarebbe un aprir la porta a tirar l'Ufficio totalmente nell'ecclesiastico»⁵⁴.

Sulla scorta del consulto (in cui si faceva esplicito riferimento all'opera di Peña), Grimani non tardò a rifiutare il giuramento (l'occasione gli si offrì nell'estate dello stesso anno). Ma Sarpi volle subito che il suo esempio fosse seguito anche altrove, e il 3 agosto 1609 mandò un parere («piccolo capolavoro di realismo politico», l'ha definito Pini) che costituisce il più corposo precedente delle Scritture del 1613. La materia dell'Inquisizione vi era trattata nella sua interezza, anche se l'occasione — il passaggio al Senato dei nuovi inquisitori per una sorta di *exequatur* — era quasi di routine. In alcuni brani, come

perché non metteria conto che, il hugotenense d'Udine volesse avvisarne questi signori, i quali è verisimile che innoveriano le difficoltà trovate l'anno passato intorno all'editto di Bergamo, e che però haveria bisognato, se pure non si poteva fare senz'esso, mostrare al detto hugotenense l'editto pubblicato dall'altro inquisitore d'Udine, e vedere che come cosa di solito restasse capace senza scrivere qua». Il patriarca fu anch'egli avvisato perché vigilasse.

⁵⁴ P. Sarpi, *Consulti*, vol. I, t. II, cit., pp. 774-77.

vedremo, il consulto fu ripreso quasi alla lettera in una delibera successiva del Senato. Destinatari erano i rettori di Ceneda e Belluno:

«Alcuni [inquisitori], che non hanno tentato di escludere il magistrato, hanno voluto però averlo per ministro e soggetto, facendolo giurare segretezza o altra cosa particolare nelle loro mani [...]. L'impedire l'introduzione degli abusi tocca al principe, sì perché di lui per legge divina è la cura della pubblica quiete [...], come anco perché per l'istessa legge di Dio il principe è protettore delli suoi sudditi e a lui tocca avvertire che nessuno usurpi sopra loro e faccia loro aggravio; e perciò il principe riceve li tributi [...]; e sì come il suddito offende Dio defraudando il principe delle debite contribuzioni, così il principe offende Dio mancando al suddito della debita difesa [...]. [Suggerisco] che essi magistrati non giurino cosa alcuna in mano dell'Inquisitore, né segretezza, né altro, ma sì ben servino e la segretezza e le altre cose debite, come la sincerità ricerca»⁵⁵.

La Congregazione del Sant'Uffizio aveva ricevuto immediata comunicazione del nuovo conflitto sul giuramento da Udine; e senza esitare, di concerto con la Segreteria di Stato, aveva allertato il nunzio. Tuttavia Gessi, consigliato da Barbaro, pochi giorni dopo suggeriva di non naspire il conflitto, perché premevano questioni più gravi, e soprattutto perché in tema di giuramento Roma aveva perso la battaglia da tempo:

«L'inquisitore d'Udine scrive d'haver voluto far giurare il nobile che con nome di luogotenente governa quella città del giuramento ordinato per il Santo Uffizio di difendere la santa fede, prestare aiuto contro gli heretici, et tenere segreto quanto si tratta nella Congregazione; et che egli non ha consentito di giurare, et perciò non è andato in Congregazione, ma ci ha mandato il suo vicario, et ha detto volerne scrivere al principe. Io ho trattato di questo con monsignor patriarca di Aquileia, il quale dice che sono molti anni che li luogotenenti non hanno voluto pigliare questo giuramento, et che non gli pare che adesso l'inquisitore habbia da mettere questa cosa in campo, perché si ha da credere, che la Serenissima Repubblica non ci consentirà, come un'altra volta, sei o sette anni sono, occorre. Io, vedendo che ne anco sono soliti i nobili assistenti in questa Congregazione di Venetia di prestare tale giuramento, et che così intendo d'altri luoghi, sarei dell'istesso parere, et che dovesse bastare far leggere in Congregazione queste bolle, nelle quali si dispongono le istesse cose per il Santo Uffizio. Non ho però stimato dovere dare all'inquisitore questa risposta, se non intendo che tale sia la mente di Nostro Signore e della Sacra Congregazione»⁵⁶.

I cardinali del Sant'Uffizio non intendevano cedere⁵⁷, ma il nunzio e il patriarca Barbaro avevano senza dubbio ragione. Grimani, infatti, scrisse negli stessi giorni al Senato, mostrando di agire in perfetto accordo con le autorità della Repubblica:

«Questo reverendo inquisitore mi ricercò ultimamente a ridur la Congregazione del Santo Uffizio per [propornmi] di giurar fedeltà et segretezza, e di diffender la fede cattolica, estirpar li heretici, et perseguir li fautori loro, mostrandomi certa formula di tal giuramento fatto da alcuni predecessori miei di molti anni. Io gli risposi che nel battesimo havevo promesso di esser buono et cattolico christiano, ma che in questo reggimento non volevo ricever altro giuramento, come publico rappresentante, che quello che ogni mattina nell'udir messa mi vien dato sopra l'evangelia, non ad altro fine, che di dover esser zelante dell'honor di Dio, et di Santa Chiesa, di amministrarla debita giustizia et di esser fedele alla Serenità Vostra mio Principe, et Signore, et così presi espediente per all'hora a non ridurni, ma per non ritardar le fontoni di quel Santo Uffizio, mandai in mio luoco il [...] mio vicario, soggetto di quella esperienza che è ben nota alla Serenità Vostra, et furono dati li ordini necessarij, per quello all'hora bisognava, con il solito intervento anco di doi dottori laici di questa città; et se dalla somma prudenza della Serenità Vostra non mi sarà comandato io non mi lascerò indurre a prestar giuramento»⁵⁸.

L'ordine del Senato non si fece attendere e venne con una delibera messa ai voti il 5 settembre 1609. Nota già agli studiosi, essa appoggiava la resistenza del rettore usando le parole del consulto di Sarpi, che forse l'aveva stilata in prima persona:

«Approbiamo col Senato la risoluzione presa da voi di non haver assentito alla richiesta che vi è stata fatta da quel reverendissimo inquisitore di dover giurare fedeltà et segretezza nella riduzione alla quale foste chiamato per la prima volta; et tanto più conoscemo esser stato proceduto da voi con prudente avvertimento, quanto che vi addusse egli l'essempio de alcuni precursori vostri, che già molti anni fecero il detto giuramento. Hora, poiché vedemo che sempre procurano li inquisitori de dilatar le ombre et accrescer la loro giurisdictione, stimamo esser bene de dirvi nelle presenti quello che è nostra intentione et volontà che si osservi nelli casi de' Inquisitione; et per cominciar dal giuramento, vi dicemo col prefato Senato, che non dobbiate voi né permettere che li vostri curiali in assenza vostra giurino cosa alcuna

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 855-862. La reazione del rettore di Belluno in ASVe, *Senato, Dispacci, Ciudadi di Belluno*, 1602-1615, lettera del 14 agosto 1609, c. n. n.

⁵⁶ ASV, *Segreteria di Stato, Venetia*, b. 40A, lettera al cardinale Borghese del 22 agosto 1609, cc. 73r-74v (copie in b. 38A, c. 453r, b. 40, c. 242r-e).

⁵⁷ Cfr. ACDF, *Decreta* 1608-1609, p. 429, 27 agosto 1609. Ricevuta la lettera del nunzio, la Congregazione scrisse all'inquisitore di Udine perché insistesse nell'esigere il giuramento dei laici.

⁵⁸ ASVe, *Senato, Dispacci, Udene e Friuli*, b. 4, cc. n. nn., lettera del 27 agosto 1609.

in mano dell'Inquisitore, né segretezza, né altro, ma che ben osservino et la segretezza et le altre cose debite, come la sincerità ricerca; che il padre Inquisitore non faccia leggi né ordinationi di sorte alcuna sopra qualsivoglia arte, nemeno giudichi egli alcun secolare, perché habbi commesso fallo nella parte sua; ma, se alcuno dà scandalo in tali azioni, habbino ricorso al magistrato secolare, che li castighi; che non sia al detto inquisitore permesso di trattare cause contro qualsivoglia etiamdo ecclesiastico, o regolare, se ben fosse del suo prossimo monasterio, con l'autorità del Santo Ufficio, senza l'assistenza vostra, o di alcuno de' vostri curiali; che non debbiate permettere ch'egli faccia qualsivoglia atto giudiciale sperante anco al processo informativo senza l'assistenza vostra, o de' vostri curiali, come è passato; la quale esso inquisitore sia tenuto de' ricercare, principando dalla denuncia sino alla diffinitiva; et finalmente che voi, o alcuno de' vostri curiali non dobbiate restare d'intervenire, etiam dio sotto pretesto che la cosa da trattarsi sia leggera, o che voi la sappiate già, o per qualsivoglia altro rispetto, imperò che con queste cose leggeri trascurate si fa apertura alla total perdita della giurisdizione. Queste sono le cose che ci occorre di avvertirvi, che si debbano osservare in quello che spetta all'ufficio dell'Inquisitore; le quali però devono esser trattate con quella destrezza et prudente maniera che conoscemo esser propria della vostra virtù, et intelligenza vostra; et così doverà esser osservato ancora dalli vostri successori, a' quali lascierete la presente».

Si trattava di una lettera destinata solo al luogotenente di Udine; ma quel punto un gruppo di patrizi chiese al Senato che «le lettere di sopra espresse [...] siano scritte le medesime, mutatis mutandis, a tutti li rettori delle città dove si esercita l'ufficio dell'Inquisitore». Insomma, propose di estendere il divieto di giurare nelle mani degli inquisitori a tutti i magistrati dello Stato veneziano. Non senza contrasti, da quanto si capisce, la delibera passò con 93 voti su 157, e si trasformò così in una lettera circolare per i rettori⁵⁹. Pochi giorni il

⁵⁹ «1609 a 5 settembre in Pregadi. Al luogotenente di Udine et successori», in Senato, *Deliberazioni, Roma ordinaria*, f. 32, cc. n. nn.; copia in reg. 17, c. 100 r-v. A pubblicare il testo (poche le varianti) fu, alla fine dell'Ottocento, da altra fonte, A. BATTISTELLA, *Il S. Ufficio e la riforma religiosa in Friuli. Appunti storici documentati*, Udine, Gambierasi, 1895, pp. 125-125. Cfr. anche Id., *Brevi note e giudizi sui luogotenenti generali di Venezia nella patria del Friuli. Lettera (Accademia di Udine)*, Arta Grafiche Friulane, Udine, 1995. Copia del documento in BAV, Vat. Lat. 10249, raccolta di disposizioni sul Sant'Ufficio nei domini della Serenissima proveniente dal convento dei carmelitani scalzi di Vicenza, c. 9r-v. Ma, come vedremo, Sarpi stesso avrebbe richiamato il documento del 1609 nelle Scritture del 1613. Copia della circolare che ne sortì è presente in ASVe, *Sant'Ufficio*, b. 152, fasc. II, «Lettere di Rettori, 1539-1788», cc. n. nn., dicale di Leonardò Dona datata 10 settembre 1609. Questi i passi sul giuramento, fedeli alla deliberazione: «Perché conoscemo che li reverendi padri inquisitori, che sono nel nostro Stato, sempre procurano di dilattare le

Senato avrebbe cercato di contrastare anche il divieto di circolazione dell'apologia del giuramento inglese di Giacomo I⁶⁰.

Per Roma fu senz'altro l'istito più temibile; ma non ci è attestata alcuna reazione, se non da parte del giudice della fede di Udine, che il 30 settembre 1609 scriveva alla Congregazione del Sant'Ufficio di avere ancora una volta informato il nunzio dell'ostinato rifiuto del luogotenente. Il rettorre desiderava adesso sapere «quel che si costruiva in Venetia in questo fatto», ma, fermo nella decisione, «né anco fa romore alcuno»: si limitava a partecipare alle riunioni del tribunale, promettendo «senza giuramento» il rispetto del segreto e la pronta assistenza del braccio secolare. «Et io — concludeva, rivolto al segretario del Sant'Ufficio — contorne a quanto mi ordina a nome di Nostro Signore accompagnerò sempre destrezza et realtà, religione e soddisfazione, si che non si dubiti di rumore alcuno in queste parte»⁶¹. Destrezza e senso della realtà impedirono che il conflitto si inasprisse, perché né a Venezia né a Roma qualcuno (se non Sarpi) aveva in mente una nuova disputa dell'Interdetto⁶². E tuttavia la questione del giuramento aveva messo in allarme il Sant'Ufficio non soltanto per-

fimbrie et accrescere la loro giurisdizione, et non è da permetterlo, stimiamo essere bene di dire nelle presenti quello che è nostra intentione e volontà che si osservi nei casi di Inquisitione, e per cominciare dal giuramento che alcuni pretendono che si fatto dalli nostri rappresentanti vi dicemo col Senato che non dobbiate voi ne permettere che li vostri curiali in assenza vostra giurino cosa alcuna in mano dell'Inquisitore, né segretezza, né altro, ma che ben osservino et la segretezza et altre cose debite come la sincerità ricerca».

⁶⁰ La reazione del luogotenente di Udine fu ovviamente positiva: «tutto sarà da me con ogni accuratezza avvertito et eseguito puntualmente; et havendo di già, come da me, tenuto ragionamento con questo reverendo inquisitore, così intorno al giuramento, come alli altri particolari contenuti nelle lettere di Vostra Serenità, lo trovo molto desto, et son sicuro che s'anderà accomodando in tutto alla volontà sua, non mancando io con quelle maniere et dimostrazioni che mi parono a proposito di tenerlo in ufficio, et conservarlo nel debito ossequio a' comandamenti di Vostra Serenità». Senato, *Dispacci, Udine e Friuli*, b. 4, cc. n. nn., lettera del 13 settembre 1609.

⁶¹ ACALU, *Sant'Ufficio*, 1342, fasc. 2, Epistole alla Congregazione (1602-1648), minuta, c. n. n.

⁶² Ancora nel 1612, come si legge in una fonte manoscritta (ma potrebbe trattarsi di un errore, e il doc. riferirsi al 1602), «fu fatta la medesima istanza al luogotenente di Udine, il quale non volse giurare. Nostro Signore ne trattò col ambasciatore veneto; si scrisse al nunzio, che ne parlò in Senato, che volse informarsi da i predecessori se l'havessero dato, e negorno, con tutto che si trovi notato in quel Santo Ufficio il giuramento dato a molti dalli stesso inquisitore che scrisse, e però non si poté ottenere altro». BAV, *Bamb.*, Lat. 5195, c. 12v. Il ms. nelle carte 1r-66v, è una raccolta di decreti sugli uffici inquisitoriali della Serenissima che corrisponde in gran parte al ms. citato *infra*, nota 122.

ché era in atto il rifiuto dei magistrati laici di sottostare agli ordini di Roma, ma per la sfiducia che si aveva verso *tutti* i membri degli uffici inquisitoriali veneti, incapaci di rispettare il segreto del tribunale. Infatti, come si legge in una lettera per Venezia del 9 maggio 1610, la Congregazione ordinò all'inquisitore che «avverta di havere vicarij idonei, fedeli, etc. Et ad essi, et altri ministri, che servono la Santa Inquisitione, dia il giuramento [...] di essercitare il carico commessoli fedelmente, et di serrare il segreto»⁶³. Segno che l'obbligo di non lasciare trapelare alcuna cosa che riguardasse le cause inquisitoriali veniva violato da molte figure, e non solo dai rettori laici. Un rimedio era necessario, come era necessario un segnale dal quale le magistrature secolari potessero trarre occasione per ammorbidente il loro rifiuto.

5. Il rimedio fu una più stretta imposizione del vincolo giurato agli stessi giudici della fede. Il 24 dicembre 1611, infatti, la Congregazione stabilì che gli inquisitori nominati per le sedi locali «tenentur in initio accessus ad exercendum officium praestare iuramentum secreti servandi in causis et negotiis Sancti Officii coram congregazione suorrum consultorum»⁶⁴. Se si esigeva quell'obbligo dai rettori laici, e gli stessi cardinali del Sant'Uffizio, insieme ai collaboratori del tribunale centrale, giuravano prima di far parte della Congregazione, perché non avrebbero dovuto farlo anche gli inquisitori locali? E non solo gli inquisitori, ma anche i consultori e i vicari episcopali? «Quamvis in iure cautum non reperitur quod vicarius episcopi seu capituli vel etiam Inquisitor iuramentum praestare debeant de servando secreto in causis Sancti Officii, unde communiter docent DD. eos teneri solum ad illum secretum observandum, sub poena peccati mortalis [...] atamen ex speciali decreto Sacrae Congregationis [...] vicarius episcopi non minus quam consultores praestare debent iura-

mentum secreti, in forma solita et consueta, ut constat ex literis [...] cardinalis Arigoni 9. Iunii 1612, directis inquisitori Cremonae, prout idem etiam in inquisitoribus fuisse statutum ab eadem Sacra Congregazione apparat». La nuova prassi si impose subito anche a Venezia, dove il 19 gennaio 1612, obbedendo alla lettera di Arigoni, il giudice della fede giurò davanti al nunzio, al patriarca, ai consultori e al commissario dell'Inquisizione (non erano presenti però i tre *savii*)⁶⁵.

Il giuramento di osservare il segreto (che divenne così un giuramento di ufficio) venne in tal modo rafforzato, anche se nei mesi e negli anni successivi i cardinali dovettero chiarire molti punti rimasti oscuri. Già nel 1612, per esempio, si precisò agli inquisitori locali che potevano «servando iuramentum silentij tuta conscientia comunicare negotia Sancti Officii cum vicarijs episcoporum, licet ipsi dent iuramentum de non communicando huiusmodi negotia nisi cum ordinarijs et consultoribus», e che la stessa relativa libertà era ammessa nelle comunicazioni tra inquisitori di varie sedi e (cosa significativa) tra i giudici della fede e gli assistenti laici della Serenissima⁶⁶. Erano ammesse inoltre le eccezioni, a patto che ad elargirle fosse Roma. Per fare ancora un esempio, nel 1623 all'inquisitore di Milano la Congregazione «concessit facultatem propalandi secretum aliquae causae». In più il 27 novembre 1629 fu fatto osservare al vescovo di Melfi che il giuramento del Sant'Uffizio «restringitur solum ne inferatur praedictum causis Sancti Officii». E infatti, dove vescovo e inquisitore coincidevano l'allarme era minore⁶⁷. Certo è che il conflitto sul giuramento continuò persino a Udine⁶⁸ pochi anni prima che Eliseo Masini inserisse per la prima volta nel suo manuale in volgare, il *Sacro Arsenale* del 1621, una «Forma del giuramento da darsi a' vicari, consultori et altri ufficiali della Santa Inquisizione»⁶⁹. Anche il Sant'Uffi-

⁶³ Cfr. ASVe, *Sant'Ufficio*, b. 253, cc. n. nn., «1612. Iuramentum praestatum in Sancto Officio Venetiarum a rmo p. m.ro Jo. Dominico Vignutio inquisitore de secreto servando».

⁶⁴ Decreto del febbraio 1612 in ADCF, *Stanza Storica*, Q 2-p, *sub voce* «Inquisitores», c. 12^v; BAV, *Borg. Lat.* 558, c. 408^{r-v}, decreti del 2 febbraio e del 21 marzo 1612: «Inquisitores Status Veneti possunt communicare iuxta solum negotia Sancti Officii cum clarissimis assistentibus, eorumque officialibus, nec ligantur in hoc iuramento silentij servandi».

⁶⁵ ADCF, *Stanza Storica*, Q 2-p, *sub voce* «Iuramentum», c. 92^{r-v}.

⁶⁶ «Rectores civitatum Aquilinae nolunt praestare iuramentum silentij, ideo scribit Patriarcha silentium cum, diffidulate posse servari». BAV, *Borg. Lat.* 558, c. 408^r, da un decreto del 12 febbraio 1614.

⁶⁹ E. MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Ufficio della S. Inquisizione ampliatà* [...], In Roma, appresso gli'heredi del Corbellotti, 1639, p. 300.

⁶³ *Vat. Lat.* 10945, «Anima del Sant'Ufficio [...]», c. 83^r.

⁶⁴ ADCF, *Stanza Storica*, Q 3-p, raccolta di decreti, c. 12^v, *sub voce* «Inquisitores». Ma il decreto risaliva a due mesi prima, come attesta uno stralcio di lettera circolare, ASV, *Vat. Lat.* 10945, «Anima del Sant'Ufficio [...]», c. 83^{r-v}: «La Santità di Nostro Signore a 27 d'ottobre 1611 fece decreto generale che tutti l'inquisitori pre-senti, e che pro tempore saranno deputati, devino prestare il giuramento di serrare il secreto nella Congregazione de suoi consultori sotto rogiro di notaro, con mandarne poi qui strumento autentico. Et facci registrare la presente per instructione de suoi successori. Ne ciò le deve parere strano; poiché anco l'Illustrissimi Signori Cardinali Generali Inquisitori prestano l'istesso giuramento». Dallo stralcio di una lettera destinata a Venezia e a Vicenza e datata 5 febbraio 1620 (*ibid.*) si deduce che l'obbligo fu esteso anche ai vicari degli inquisitori.

zio romano si dotava così di propri giuramenti d'ufficio, seguendo, a distanza di alcuni decenni, la strada segnata dalle precedenti istruzioni inquisitoriali spagnole, nate in tutt'altro contesto giudiziario.

6. Non sappiamo se Sarpi fosse a conoscenza delle nuove disposizioni in tema di giuramento. Forse il segreto inquisitoriale (tanto debole, a giudicare dalle continue lamentele dei documenti del Sant'Uffizio) gli impedì di prenderne atto. Ma non è difficile immaginare che anche con quelle informazioni la sua posizione non sarebbe cambiata, come di fatto non cambiò⁷⁰. Al contrario, la questione del giuramento continuò a interessarlo anche quando in ballo non era il Sant'Uffizio romano; e non è un caso se nel 1610, sollecitato da Francesco Contarini e da Giovanni Sozomeno, Sarpi avrebbe stilato un consulto contro un libro dedicato al giudizio sui giuramenti colpevole di estendere la competenza ecclesiastica sulle fedi giurate fino a renderla quasi esclusiva⁷¹. Il servita trattava in quel caso dei tribunali ecclesiastici vescovili, anche se il nodo centrale, negli anni seguenti, restò per lui quello dell'Inquisizione. Infatti pochi anni dopo, nel 1613, a coronamento di una guerriglia di consulti contro l'Inquisizione che Sarpi non aveva cessato né cesserà di condurre, il Senato rinnovò il decreto sui giuramenti del 1609, al momento di ricevere le due ampie scritture del servita poi pubblicate a stampa come esempio di storia polemica del Sant'Uffizio.

Come è noto, il testo sarpiano nacque per incarico dello stesso Se-

⁷⁰ La Biblioteca Marciana di Venezia (=BMV), *Manoscritti italiani*, Classe VII, 1553 (8727), conserva copie di brevi consulti di Sarpi che potrebbero essere semplicemente stralci da altri pareri, o sunti di parti delle Scritture del 1613. In ogni caso, uno di essi («Il giuramento ad Inquisizioni», p. 104) recita così: «Sereno principe, nel principio sogliono far giurare magistrati e [principi] di prestarli obbedienza ad esir par l'eresia. Hanno la formula nel Diretorio. Il far le cose è bene. Il giuramento è pregiudiziale. Li capi della comunità non dipendono che dal principe; dunque non devono prestar giuramento ad altri [...] L'ufficio in questo fatto non è puro ecclesiastico, ma ex institutione concordata et mista [...] Il magistrato è assistente, e parte dell'ufficio [...] Uno non è soggetto all'altro, né uno si può far giurar all'altro nelle sue mani, punto importante da conservare; sarà principio di trar l'ufficio affatto agli ecclesiastici [...]». In un secondo consulto sulle patenti degli inquisitori (p. 162) si legge che occorre evitare di «giurare segretezza [...] nelle loro mani», soprattutto «quando entra inquisitore nuovo», per evitare che pensi di «potere cose assai». Copie in 2168 (9649) e in 1556 (8890), cc. 98^o-99^o.

⁷¹ Si trattava del testo di A. CORNEO, *Tractatus de abolitione forensi iuramenti promissorii*, Romae, ex typographia Aloisij Zanetti, MDCVI. Sull'episodio cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., p. 273n, e V. FRAGASE, *Sarpi scritto*, cit., pp. 453-456.

nato, che aveva ordinato al batagliero consultore di raccogliere quanto esisteva negli archivi e nelle biblioteche sulla materia dell'Inquisizione nella Serenissima, per meglio rispondere (e soprattutto per controbattere) ai tentativi pontifici di allargare le «fimbrie» del tribunale. Sarpi aveva ordinato la materia in 39 capi (che raccoglievano leggi, ordini e documenti veneziani e di parte romana dal medioevo al 1612), e vi aveva aggiunto un commento, anch'esso in 39 capi, che costituì una complessa storia giuridica del tribunale, tale da abbracciare non soltanto le vicende veneziane medievali e moderne, ma tutta la macchina delle tre Inquisizioni in vita e degli uffici delegati dei secoli trapassati. I *scavi sopra l'eresia* e i rettori della terrafirma ebbero subito una copia della cosiddetta Scrittura Prima (che divenne un pronunzio per la resistenza laica al Sant'Uffizio). Il Senato (ma in seguito tutta Europa, a dispetto della censura romana) poté leggere la Seconda, che disegnava una storia e, insieme, una proposta di controllo del foro inquisitoriale come tribunale non ecclesiastico, ma «misto».

Al capo quinto dell'una e dell'altra compariva di nuovo il nodo del giuramento. Sarpi richiamava la delibera del Senato del 5 settembre 1609, e la commentava in alcune pagine ricchissime di riflessioni. Questione «di somma considerazione», anzi di «total importanza», il giuramento prestato nelle mani degli inquisitori avrebbe reso i magistrati del doge «ministri dell'inquisitore». «Chi giura fedeltà o segretezza — scrisse —, massime senza eccezione, è tenuto servarla a chi ha giurato»; e nel caso del Sant'Uffizio ciò avrebbe comportato il non trasmettere alle autorità civili della Repubblica le informazioni necessarie sulle cause di quel tribunale così rivestito di segretezza. L'Inquisizione romana cercava di allargare la propria giurisdizione al di fuori di ogni controllo e senza più limitarsi alla competenza sull'eresia formale. I confessori collaboravano a rendere quel foro esclusivo agli occhi dei fedeli, a danno del civile. Non si doveva cercare alcun compromesso, neppure quello di far giurare (come era accaduto a Udine molti anni prima) «salvi li rispetti del principè». Gli inquisitori volevano aggirare l'ostacolo. Citavano (scrive Sarpi) non solo le leggi canoniche, ma quelle di Federico II, richiamavano il fatto che in Spagna il re giurava nelle mani degli inquisitori. Era il testo di Peña che Sarpi aveva in mente, quando obiettava che il giuramento federiciano era pubblico per «spiantar le eresie» e non era previsto per un tribunale che allora non esisteva. Anche se non fosse vero quanto scrivevano i glossatori (che l'istituto era presto caduto in desuetudine), vi erano prove (Sarpi non le cita) che erano gli inquisitori a giurare nelle mani dell'imperatore; né allora esistevano «i consulti e potestà in inf-

ficio dell'inquisizione». Sarpi evitava di trattare del concilio di Beziens e riguardo alla Spagna ricordava che in quello Stato il foro inquisitoriale «dipende dal re», che prestava sin dal medioevo una promessa di non ammettere eretici e di «levar alli sudditi speranza di poter ottenere da lui la libertà di coscienza» (il passo è significativo). Non si trattava dunque di giurare né «fidelità né segretezza all'ufficio». Infine, l'esempio non era adatto a Venezia, dove il doge giurava nella sua promessa di estirpare le eresie, ma «a Dio e alla Repubblica». «Alto - scrisse - è giurar assolutamente, altro è giurar in mano». Nel secondo caso si dichiarava una soggezione che nel primo non c'era. Del resto, la condizione del foro inquisitoriale a Venezia era affatto particolare proprio per la presenza dei rettori:

«Dove il tribunale dell'Inquisizione è puro ecclesiastico, v'intervengono secolari per consultori, ed alle volte per fiscali o notari o per altri ministeri, li quali giurano all'inquisitore; ma perché li secolari intervenenti sono dipendenti e soggetti all'ecclesiastico, il tribunale non resta di esser puro ecclesiastico. In questo stato il tribunale è misto, non per li consultori secolari od altri ministri, ma solo per li rappresentanti pubblici assistenti, che non dipendono dall'ecclesiastico, ma soprastanno in luogo del principe»⁷².

Il tribunale era misto, e il giuramento ne avrebbe mutato la natura. Sarpi parlava dei rettori, che negli anni precedenti avevano evitato di giurare seguendo il suo parere, ma anche una prassi repubblicana che precedeva i consulti del servita e la delibera del Senato. Parlava a capitani, luogotenenti, podestà. Ma il tribunale, lo rilevava egli per primo, era composto anche di avvocati, notai, consultori. Anche su quel fronte poteva aprirsi il conflitto. E un conflitto, infatti, si aprì pochi anni dopo.

7. «Voleva il Molin e Contarini [...] intimarli il partir in termine di 3 giorni. Ma fu stimato il partito troppo risolutivo, et da mettere maggior negocij a Roma». Così scrisse Alvise Contarini in una pagina del diario, trattando dei conflitti in corso con l'inquisitore di Bergamo (gennaio 1623)⁷³. L'anno dopo il giudice venne rimosso dall'incarico, dopo mesi schermaglie in cui Sarpi ancora una volta aveva giocato un ruolo importante, anche se solo all'inizio. Nodo del contenuto era sempre l'editto pubblicato all'arrivo dei nuovi inquisitori; e

⁷² P. SARPI, *Sopra l'ufficio dell'Inquisizione*, in *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di Giovanni Ganbarin, Bari, Laterza, 1958, pp. 119-212, pp. 121, 150-152.

⁷³ *BMV, Manuscripti Italiani*, Cl. VII, 1238 (8695), p. 172.

tuttavia rispetto agli anni passati il clima era cambiato: la politica della classe dirigente veneziana, infatti, si ammorbidiva (anche se non del tutto), mentre si inspriva, al contrario, la resistenza romana. Il consulto che Sarpi aveva scritto per la nomina a nuovo inquisitore di Venezia del 'forestiero' Lodovico Sechiaro (29 ottobre 1622) non fu reso noto all'ambasciatore a Roma se non nel gennaio 1623; tanta era l'asprezza dei suoi contenuti; e solo la morte improvvisa del frate con tribù inaspettatamente ad appianare le difficoltà (al suo posto venne nominato come giudice della fede il bresciano Paolo Canerari). Sarebbe seguita, poche settimane dopo, la morte dello stesso Sarpi, che aveva usato quell'occasione per riaprire uno scontro che si avviava a indebolirsi contro la sua volontà. Certo, quanto Sarpi auspicava che si verificasse (un nuovo dibattito sulla natura dell'Inquisizione che sapeva coinvolgere l'Europa) non avvenne; ma il suo consulto ebbe comunque un effetto: quello di non fare abbassare la guardia. Anche sulla materia del giuramento, perché, come ricordò Sarpi in quel consulto, solo le decisioni del Senato avevano evitato gli atti di soggezione presi da Roma, di cui il giuramento era pietra angolare: «alcuni anco delli inquisitori - ricordò - volevano che dal rettore gli fosse prestato giuramento di fedeltà et segretezza, sin tanto che l'ecellentissimo Senato l'anno 1613, havendo ordinato un capitolare da servarsi uniformemente in tutti i luochi, ha corretto gl'abusi nasciuti, et provveduto al diluvio di altri, che si prevedevano»⁷⁴. Editto, giuramento, *exequatur* del Senato, difesa della natura «mistra» dei tribunali della Serenissima erano ancora un solo problema.

Un nuovo inquisitore era arrivato anche a Bergamo. Era frate Agostino da Reggio, che dopo alcuni mesi dall'inizio dell'incarico aveva preteso di pubblicare un editto senza il parere del Senato. Anche in quell'occasione Sarpi sfidava due consulti (10 marzo e 13 aprile 1622)⁷⁵ che avrebbero dovuto fornire alimento al muro contro muro dei rettori della città. Negli anni 1622-1624 il giudice della fede seguì complesse cause per stregoneria e possessione demoniaca, aprì processi per sollecitazione che colpiscono i membri dell'*élite* cittadina. Cosa ancora

⁷⁴ P. SARPI, *Opere*, a cura di Gaetano e Luisa Cozzi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, p. 1207. Cfr. la pregevole nota introduttiva all'edizione del consulto.

⁷⁵ Cfr. C. FRANCESCO, *Chiesa e Stato nei consulti di fra Paolo Sarpi*, Vicenza, Società Anonima Tipografica, 1942, pp. 59-60. V. su quegli anni i documenti conservati in ASVe, Senato, *Deliberazioni, Roma ordinaria*, regg. 21-22 e f. 44, *Disposizioni dei rettori, Bergamo, 1622-1623* (in una lettera dell'8 giugno 1623 il capitano della città definiva l'inquisitore «troppo facile a promuovere difficoltà con molta ardenza»). V. anche ACDF, *Stanza Storica*, GG 3-b, lettere da Bergamo.

più grave, pretese di mettere il becco negli affari delle truppe di stanza, composte da cattolici, ma anche da greci di fede ortodossa e da ultramontani, per rendere effettiva la bolla di Gregorio XV sugli stranieri residenti in Italia (2 luglio 1622)⁷⁶ ed estorcere abbiure. L'azione giudiziaria e missionaria del frate provocò la dura reazione del Senato, e l'inquisitore fu ammonito già nel 1623, dopo la morte di Sarpi (lo ricorda anche Morosini). Tuttavia, dal versante romano, sin dal 19 marzo 1622 (sette giorni dopo il primo consulto sarpiano) la Congregazione lamentava con l'inquisitore della città l'atteggiamento dei rettori: «è dispiaciuto l'ordine che si è preso la corte secolare costi di metter mano nelle sentenze del Santo Offitio con annullarle»⁷⁷. Fu proprio in quel contesto che si aprì una disputa sui giuramenti diversa dalle precedenti. Se non ci fu la mano diretta di Sarpi nel suscitarla (ma egli, lo si è visto, aveva scritto contro l'editto nel marzo 1622), suo fu comunque lo spirito con cui venne condotta, non più da un luogotenente, come a Udine, ma dagli avvocati e dai consultori laici.

La difesa prevista anche nei tribunali dell'Inquisizione si era rivelata, a Bergamo, sempre difficile. Gli avvocati, in diverse occasioni, avevano mostrato di non volere rispettare i limiti imposti con il loro giuramento: evitare la difesa di chi si rivelasse colpevole; non ricorrere mai al mendacio e non suggerire mai all'imputato di dire il falso. Molti anni prima, il 23 dicembre 1588, dopo un conflitto di cui abbiamo poche tracce, l'inquisitore della città aveva dovuto stilare dei «Capitula observanda ab advocatis et procuratoribus et aliis defensoribus», ratificati da Roma il 22 aprile 1589, per mettere un freno all'eccessiva libertà di procuratori e avvocati del foro inquisitoriale⁷⁸. Da allora quei capitoli vennero fatti sottoscrivere, almeno stando ai documenti, a ogni giuramento per l'assunzione dell'incarico. Gli incidenti tuttavia non cessarono, se è vero che una nuova schermaglia si verificò nel 1617, l'anno dopo l'apertura di un conflitto con la diplomazia papale sulla pretesa comminazione della *professio fidei* tridentina agli studenti stranieri di Padova: una materia grave, su cui Sarpi stilò un consulto che ne precedette un secondo, rilasciato nel 1621⁷⁹.

⁷⁶ Per il consulto stilato dal servita contro la bolla (5 gennaio 1623) v. P. SARPI, *Opere*, cit., pp. 1212-1223 (edizione e commento dei curatori).

⁷⁷ BAV, Vat. Lat. 10945, «Anima del Sant'Offitio [...]», c. 68v.

⁷⁸ ACDF, *Stanza Storica*, GG-3-b, lettere dell'inquisitore di Bergamo alla Congregazione, c. 148r. Cfr. c. 295r. L'inquisitore, nel 1622, narra il contesto di questo primo conflitto del 1588 e del secondo del 1617.

⁷⁹ Cfr. P. SARPI, *Opere*, cit., pp. 562-585. Con il commento dei curatori del vo-

Tuttavia fu nel 1622 che la questione si fece più spinosa. L'inquisitore aveva già dovuto affrontare l'ostilità dei rettori, che l'anno prima avevano preteso di imporre i nomi dei consultori laici del tribunale. Ora, nell'estate del 1622, chiuso l'incidente sull'editto, frate Agostino scriveva a Roma per denunciare una grave novità:

«Per quella mala et falsa dottrina, che difende il sr Marcello in foro fori, quod licitum sit reo etiam cum iuramento pro necessaria vitae defensione obiecta crimina negari et quod advocati quotidie instruant [...] ho ordinato al notaro che dii il giuramento conforme alli capitoli di questo Santo Offitio [...] Questi procuratori non la vogliono intendere, et io voglio che li osservino, altrimenti non li admetto»⁸⁰.

La lettera faceva riferimento all'opera di un giurista, Marcello Viscardi, che era consultore del Sant'Uffizio di Bergamo da trent'anni e aveva mandato alle stampe un libro dal titolo *Magnalia necessitatis*. Il testo aveva fornito la pezza d'appoggio a una rivolta degli avvocati contro il giuramento e aveva suscitato le ire del giudice della fede. L'autore, infatti, aveva attaccato, da quanto si capisce, le regole di difesa degli imputati e il segreto inquisitoriale. Di Viscardi sappiamo quasi solo quanto ci racconta l'inquisitore e quanto scrive un biografo di Bergamo; ma tanto può bastare. Lodandone la fama, la clientela di «innumerevoli seguaci», Donato Calvi ne descrive la formazione in questi termini: «dopo il corso delle lettere humane felicemente terminato, si fece in Padova seguace di Giustiniano, et havendo colà in maestri et preceptorii sortito li celebri lettori Deciano, Panciroli et Matteacci, esprimere non lice quanto bene ne calcasse con l'imitazione le vestigia, et quanto altamente nel suo cuore le insegnate dottrine piantassero le radici»⁸¹. Viscardi era dunque allievo del giurista udinese Ti-

lume, sui conflitti riguardanti la *professio fidei* v. il vecchio ma utile B. CRECHETTI, *La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia, Naratovich, 1874, pp. 48 ss. Di recente il problema è stato studiato nella sua lunga durata da M. VALENTE, *Un sondaggio sulla prassi cattolica del nicodemismo*. «Che i scolari tedeschi si debbano tollerare a vivere interamente, in secreto però», in *Cinquanti anni di storiografia italiana sulla riforma e i movimenti eretici in Italia (1950-2000)*, a cura di Susanna Peyronel Rambaldi, Società di Studi Valdesi, Torino, Claudiana, 2002, pp. 175-216.

⁸⁰ ACDF, *Stanza Storica*, GG-3-b, c. 149r, lettera del 17 agosto 1622.

⁸¹ D. CALVI, *Scena letteraria degli scrittori bergamaschi*, parte I, in Bergamo, per li figliuoli di Marc'Antonio Róssi, MDCCLXIV, p. 390. Marcello, che morì dopo il 1640, era nipote di Giovanni Andrea Viscardi, consigliere del vescovo Cornaro al concilio di Trento e autore di alcuni libretti di devozione. Il suo nome compare come consultore dell'Inquisizione di Bergamo, con cui entrò in conflitto per avere difeso

berio Deciani (1509-1582), uno dei più grandi maestri di diritto dell'epoca⁸²; anzi ne aveva calcolato le orme. Alcune, almeno. Nei *Criminalia*, frutto della sua sapienza di penalista, Deciani aveva trattato del processo inquisitoriale, aveva difeso con forza il giuramento del Sant'Uffizio⁸³, ma a proposito della difesa degli imputati sospettati di eresia aveva espresso un'opinione piuttosto ambigua, tale da scardinare uno dei principi del tribunale, che prescriveva agli avvocati di rinunciare alla difesa di chi ritenessero colpevole: «advocatus volens defendere haereticum maxime notorium est excommunicatus — si legge —; sed intellige [...] quando vellet haereticum iam damnatum in alijs causis defendere»; infatti «pro ipsa haeresi accusatum poterit defendere, nisi sit vere notorius»⁸⁴. Deciani, in sostanza, riteneva lecita la difesa di un accusato, a patto che non fosse pubblicamente noto come eretico. L'allevo Viscardi, qualche anno dopo, formulò un'opinione simile nei *Magnalia necessitatis* che attirarono i fulmini dell'inquisitore di Bergamo. Si trattava di un'opera curiosa, che Donato Calvi descrisse in questi termini:

«Per cento sessanta casi le grandezze spiegando della Necessità [...] quanto possa, quanto vaglia, quanto richieda il bisogno, tutto in questo libro pontualmente [Viscardi] dimostra, non trascurando caso saggio o profano, di guerra o di pace, di poveri o ricchi, di giovani o vecchi, di sciolti o legati, d'huomini o donne, per qual si voglia emergente accidente, disastro, storia o congiuntura [...]». Nel consigliare, garrigioso coi sommi della professione, [e sono] ancor di presente stimati i suoi consulti quasi pregiati gioielli ne' scrigni incastrati delle legali scienze»⁸⁵.

Il buon Calvi, monaco agostiniano, non poteva non sapere che quel libro, che gli appariva come una preziosa gemma, aveva meri-

l'autorità dei rettori di agire come giudici veri e propri a fianco degli ecclesiastici (1588). Cfr. ACDF, *Stanza Storica*, GG 3-4, c. 380^r ss.

⁸² Sul giurista v. adesso gli atti del convegno *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di Marco Cavina, Udine, Forum, 2004.

⁸³ Anche se si tratta di norme cadute in disuetudine, scrisse Deciani, gli inquisitori possono «cogere iudices et principes seculares per censuras ecclesiasticas ut turent, quod faciunt subditos suos servare leges et constitutiones contra haereticos statutas, et praestabunt ipsis inquisitoribus auxilium et favoriam, ut possint officium exercere, et si fuerint in his negligentis, poterunt eos punire censuris ecclesiasticis». T. DECIANUS, *Tractatus criminalis*, t. I, Venetiis, apud Ioannem et Andream Zenarium, MDXC, libro V, f. 254^r (ma v. anche ff. 249^v e 257^r: «omnes officiales iurare debent»).

⁸⁴ *Ibid.*, f. 248^r.

⁸⁵ D. CALVI, *Scena letteraria degli scrittori bergamaschi*, parte I, cit., p. 391.

tato la censura del Sant'Uffizio. Prontuario per i casi estremi di rischio e pericolo, manuale di eccezioni giuridiche, destinato agli avvocati e a suo modo unico (vi si trattavano materie come l'aborto, la riserva mentale, il commercio con gli infedeli), i *Magnalia necessitatis* furono proibiti per l'intervento dell'inquisitore di Bergamo, preoccupato della dottrina della difesa dell'eretico. E tuttavia, a un'analisi anche superficiale, l'opera mostrava tratti di eterodossia ben più gravi di quelli individuati dal giudice. Vi si leggeva, per esempio, che al cristiano occorreva leggere e commentare soprattutto la Bibbia, superiore a ogni autorità umana interprete («maior est enim Sacrae Scripturae auctoritas, quam omnis humani ingenij perspicacitas, teste Divo Augustino»⁸⁶); o che i laici potevano assolvere dai peccati come i sacerdoti («licetum est laico in casu necessitatis confiteri et absolvere sicut si esset sacerdos»⁸⁷); o ancora che gli ebrei potevano servirsi di nutrici cristiane («infantibus iudeorum iudea nutrice non reperita christiana non denegatur»⁸⁸). Vi si leggevano definizioni dell'eresia che i cardinali inquisitori non avrebbero gradito («haeresis non in opere, sed in errore intellectus consistit»⁸⁹); che era lecito allearsi con i turchi e invocare per necessità l'aiuto degli infedeli⁹⁰; o che i magistrati secolari anche «atheis» agivano legittimamente⁹¹; che il papa «respectu virtutis directivae ad bonum ligatur legibus et canonibus»⁹²; che i concili erano ispirati tutti, anche quello di Basilea, dallo Spirito Santo («et ita docet cardinalis Polus»: il *De concilio* di Reginald Pole)⁹³; o ancora che il sesso giovava agli uomini quanto la prostituzione («coitus quatuordecimque multa invivamenta affert»⁹⁴). Non mancavano nell'opera accenni alla vicinanza personale del giurista a Garzia Millino, influente mem-

⁸⁶ Cito dalla copia senza frontespizio a stampa depositata alla BAV (R. G. Dir. Can. IV 514), che servì per la tenata espurgazione del testo intrapresa negli anni quaranta del Seicento per ordine del Sant'Uffizio. In copertina si legge il seguente appunto ms.: «Magnalia necessitatis doctoris Marcelli Viscardi Bergomani, opus utile et correctum mandato Sacrae Congregationis Sanctissimae Inquisitionis». La correzione (piuttosto blanda) fu affidata a padre Giovanni Calepio e fu completata il 12 marzo 1647. Il testo tuttavia non venne mai riabilitato. La citazione sulla Bibbia è a p. 45.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 32 (Calepio cancellò a penna la seconda frase del brano).

⁸⁸ *Ibid.*, p. 30.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 135.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 51 ss. 154.

⁹¹ *Ibid.*, pp. 339-340.

⁹² *Ibid.*, p. 340.

⁹³ *Ibid.*, pp. 41 ss. 479-481.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 404.

bro del Sant'Uffizio, e aperte lodi del vescovo di Bergamo; ma ben più accorate erano quelle rivolte ai rettori della città suoi stretti amici⁹⁵.

L'autore, come notò l'inquisitore, esponeva soprattutto una pericolosa tesi sulla difesa degli imputati per eresia. Seguendo Deciani, «preceptor meus», il testo di Viscardi suggeriva di non denunciare mai i propri familiari⁹⁶, di disobbedire ai giuramenti illeciti («ut fecit Iulius II, qui factus pontifex noluit observare promissa Caesari Borlae filio Alexandri Sexti, dicens se metu tyranni protulisset»)⁹⁷, di non tradire mai il segreto di una rivelazione, neppure sotto minaccia di scomunica (ciò valeva per «advocati, consultores et patres spirituales»), seguendo gli insegnamenti del dottor Navarro⁹⁸ e agendo ora come volpi, ora come leoni («ubi non prodest leonina victoria adhibenda est vulpina»)⁹⁹. Viscardi inoltre esortava i principi a contrastare lo stile inquisitoriale fondato su processi senza i nomi degli accusatori e dei testi, «ne detur improbis ansa quoscunque infamandi»¹⁰⁰, e infine invitava gli avvocati a istruire gli imputati all'uso della menzogna o della riserva mentale nei processi più gravi: «reo pro necessaria vitae defensione licet obiecta crimina etiam cum iuramento negare, nec de periuro puniatur». «Et quamvis non ignorem concludi a reverendis theologis in foro poli id non licere — puntualizzava Viscardi —, tamen in foro fori nemo est qui dubitet»¹⁰¹. Ne dubitava tuttavia l'inquisitore di Bergamo, che inviò il testo ai membri del Sant'Uffizio romano perché valutassero se proibirlo.

I cardinali risposero il 31 agosto, comunicando all'inquisitore di avere affidato il libro all'esame del Maestro del Sacro Palazzo e ordinandogli perentoriamente «ut non admittat advocatus et procuratores ad patrocinium pro reis nisi prius praestito solito iuramento»¹⁰². Nel settembre l'autore accettò di correggere il volume per una ristampa¹⁰³

⁹⁵ *Ivi*, pp. 7-8, 339, 362.

⁹⁶ *Ivi*, pp. 87-88.

⁹⁷ *Ivi*, p. 126.

⁹⁸ Sull'insegnamento del Navarro riguardo al processo inquisitoriale e alla riserva mentale rimando a V. LAVENIA, *Assolvere o infamare. Eresia occulta, correzione fra terra e segreto sacramentale*, «Storica», 20-21, 2001, pp. 89-154.

⁹⁹ M. VISCARDI, *Magnalia necessitatis*, cit., 129-131.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 243.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 377-379. Calepio emendò la frase mutandola così: «reo [sic] pro necessaria vitae defensione obiecta crimina etiam cum iuramento negans de periuro puniatur». Si limitò in sostanza a tagliare «licet» e «nec» e a correggere «negare» con «negans». Ma il senso era del tutto stravolto.

¹⁰² ACDI, *Decreta* 1622, pp. 260-261.

¹⁰³ *Ibid.*, seduta del 29 novembre 1622, in cui si fa riferimento alla lettera del-

(l'edizione circolante fu vietata il mese successivo, il 29 ottobre), ma la calma non tornò neppure dopo la cauta disposizione di Roma. Il 18 gennaio 1623 l'inquisitore avvisò la Congregazione che con l'aiuto del podestà e del capitano, rettori della città, «gli avvocati e procuratori di Bergamo hanno concitato contro di me e del Santo Ufficio»¹⁰⁴. Il giudice, infatti, aveva cercato di tenere fede agli ordini stabiliti da Roma e al suo personale partito preso, e si era rifiutato di ammettere gli avvocati senza che prima giurassero sui capitoli del 1589. Di più: il mese successivo avrebbe stilato un fitto elenco di allegazioni giuridiche, in cinquanta punti, per attaccare le dottrine professate da Viscardi e riprese dagli avvocati. Il giuramento che vincolava al segreto e al rispetto della prassi giudiziaria del Sant'Uffizio, scrisse in quel testo inviato a Roma, era necessario anche se «ista capitula non sint facta». Non vi era bisogno di ricorrere ai patti stabiliti a Bergamo nel 1589: bastava il consueto diritto inquisitoriale a dimostrare che del giuramento non poteva farsi a meno. Citando il manuale di Simancas, il *Repertorium Inquisitionum* e le istruzioni spagnole, il giudice sottolineava l'obbligo di rinunciare alla difesa nel caso di un imputato che si rivelasse eretico, e riprendeva la dottrina del *De ratione tegendi et delegandi secretum* di Domingo de Soto (1541) per attaccare le opinioni di Deciani e Viscardi e la difesa di procedere come la *correctio fraterna* o la riserva mentale per mentire sotto giuramento dell'Inquisizione¹⁰⁵. Non sappiamo come Roma reagì al pretenzioso memoriale, tanto più che la materia del giuramento poteva risultare secondaria nel corso di un conflitto che aveva chiamato in causa ancora una volta il diritto di pubblicare l'editto inquisitoriale e di aprire cause contro stranieri ed eretici. Certo, il bellicoso giudice ebbe di che lamentarsi. Come scrisse il 13 febbraio 1623:

«Quantum sicuti gli travagli che mi sono dati, e quante siano le opposizioni, et contraditioni che mi sono fatte in questo Santo Ufficio nel procedere dalle cause, io non lo potrei certo dire comparabile, né in scritto spiegare, ma quello che a mesi passati più mi è pretenuto è stato il travaglio datomi dalli avvocati e procuratori, quali, ammannati insieme contro li capitoli di questo Santo

¹⁰⁴ Inquisitore di Bergamo del 16 settembre, *Stanza Storica*, GG 3-b, c. 203r (il memoriale di Viscardi a c. 204r). Ma ancora nel 1623, il 14 giugno, la Congregazione vietò di far circolare il testo fino a correzione avvenuta, *Decreta* 1623, p. 210.

¹⁰⁵ *Stanza Storica*, GG 3-b, c. 286r.

¹⁰⁶ *Ibid.*, «Allegationes ex omni iure et sacra theologia pro capitula Sancti Officii Bergomensis», c. 294r ss. Era tale la loro lunghezza che l'inquisitore spedì anche un sommario di questa prima scrittura e di una seconda più breve, c. 300r ss. Ma vedi anche cc. 457r-458r.

Ufficio, risolti di non voler giurare, mi hanno di più concitato contro questi signori rettori, informandoli che erano iniqui, ingiusti et empj, e che non volevano giurare, né osservare, e che instavano che fossero o annullati o moderati».

Era riuscito a continuare le cause aperte e ostacolate dai rettori, grazie anche all'intervento di un predicatore bene accetto alle autorità secolari, ma sul nodo del giuramento la calma era lunga dal manifestarsi. E «perché la materia è grave, e d'importanza, e necessaria per la giustizia delle cause del Santo Ufficio — conchiusse — stimarei bene ch'alla santa determinazione di questa Santa Congregazione Nostro Signore con decreto speciale determinasse l'osservanza di questi capitoli, perché certo ve n'è bisogno»¹⁰⁶. La richiesta dell'inquisitore era bizzarra: la Congregazione era da sempre resta ad approvare ordini locali per materie generali come erano il segreto del tribunale o l'obbligo del giuramento. E infatti la volontà dell'inquisitore di stabilire patti scritti in anni di così alto conflitto con Venezia restò inesaudita. Né la sua resistenza a Bergamo pagò. Il 15 febbraio 1623 l'inquisitore convocò nuovi avvocati per sostituirli ai vecchi e farli giurare e dichiarò con una certa disperazione: «io non ho ceduto, né cederò, e manterrò le ragioni del Santo Ufficio»¹⁰⁷. E ancora il 23 agosto 1623 scrisse: «qui non si può tenere secreta cosa alcuna. Fatto il decreto di far prigione alcuno [...] subito il tutto si sà, et non mancano fautori che li avvisano et li fanno fuggire». Sempre attento alle mosse di Viscardi, in settembre annunciava alla Congregazione l'apertura di un processo per violazione del segreto contro il suo stesso ex vicario e sottolineava che i tentativi di correzione dell'opera di Viscardi erano inutili¹⁰⁸. I *Magnalia* erano stati affidati a un crocifero, rivelava in una lettera del 24 aprile 1624, ma questi si era limitato a isolare alcune proposizioni senza intaccare le tesi erronee del testo. «Il detto signor Marcello si scusa che havendole trovate su i libri, e perché tratta le cose grandi della necessità, non intende levarle, e tanto più perché di costà li è stato scritto che basta che emendi due o tre passi solis»,

¹⁰⁶ *Idem*, c. 306r.

¹⁰⁷ *Idem*, c. 304r.

¹⁰⁸ *Idem*, c. 372r ss. Cfr. anche ACDP *Decreta* 1623, c. 288r, seduta dell'11 ottobre, in cui si scrive al giudice di Bergamo «ut nihil innovet circa deputationem fiscalis et consularis S. Officij nisi prius negotio communicato cum episcopo». L'arrivo aveva tutto il sapore di un tentativo di frenare l'inquisitore, che aveva anche spedito un preciso elenco di censure dell'opera di Viscardi, *Stanza Storica*, GG 3-b, cc. 211r-212e, 217r-v.

scrisse l'inquisitore¹⁰⁹. Potrebbe trattarsi di una critica, neppure tanto velata, alla causa politica del Sant'Ufficio; ma è più probabile che l'alusione fosse rivolta alla sorella Congregazione dell'Indice, che era entrata in scena nel caso dopo aver ricevuto un conciliante memoriale di Viscardi¹¹⁰. Tuttavia, seguendo il parere dell'inquisitore¹¹¹, anche l'Indice, dopo il Sant'Ufficio, rispose che il libro «non esse capacem correctionis» (27 novembre del 1624)¹¹². E così la raccolta di casi di Viscardi fu inserita nell'elenco dei libri che conteneva le recenti censure librarie e restò inaccessibile nei secoli successivi *donec corrigatur*¹¹³. A nulla valse un nuovo memoriale di Viscardi, ormai più che ottantacinquenne, che nel 1643, «tutto dolente e pentito in se stesso», chiese nuovamente una revisione del testo¹¹⁴. L'8 ottobre la Congregazione dell'Indice scriveva all'inquisitore di Bergamo perché inviasse tre copie del testo. E il giudice provvedeva, riserrandosi però di precisare che «la Congregazione del Santo Ufficio scrisse che tal libro era pessimo, quando lo proibì»¹¹⁵. Come a dire, in continuità con il predecessore, che una nuova decisione era scongiurabile. La correzione venne comunque affidata a padre Calepio¹¹⁶ e fu ultimata nel 1647 (come rivela una lettera da Bergamo che contiene anche un nuovo ammonimento dell'inquisitore)¹¹⁷. Non fu soddisfacente o, come è più probabile, l'autore morì nel frattempo. Per i *Magnalia*, in ogni caso, la proibizione rimase.

L'inquisitore che ne aveva ottenuto la messa all'Indice non ebbe premo per la sua solerzia di giudice e l'opposizione ai rettori e alle autorità della repubblica. Rimosso dall'incarico a Bergamo, forse per ragioni di opportunità politica¹¹⁸, poco tempo dopo poté essere ri-

¹⁰⁹ *Idem*, c. 500r.

¹¹⁰ *Idem*, Diario III, c. 126v. Si registra l'arrivo di un memoriale di Viscardi, allora posto all'ordine del giorno.

¹¹¹ Protocolli F2, c. 38r. Un appunto ricorda che l'inquisitore di Bergamo, intrepellato, aveva risposto il 24 aprile del 1624, con la lettera da cui si è citato, ricevendo pronte rassicurazioni l'otto maggio dello stesso anno. La Congregazione, insomma, non revocava la proibizione.

¹¹² Diario III, c. 128r. Ma cfr. il precedente parere del Sant'Ufficio, datato 8 maggio, *Decreta*, 1624, c. 75r.

¹¹³ V. J.M. De Buranda, *Index des livres interdits*, vol. XI, cit., p. 924. Ma la data di morte di Viscardi (1640) mi risulta errata.

¹¹⁴ ACDP *Indice*, Protocolli F2, c. 38r.

¹¹⁵ *Idem*, cc. 39r, 40r.

¹¹⁶ *Idem*, c. 41r. Sulla correzione di Calepio, v. *supra*, nota 86.

¹¹⁷ *Idem*, c. 42r, lettera del 27 aprile 1647.

¹¹⁸ Un utile quadro dei conflitti del 1624 per le nomine degli inquisitori nella

cordato dal podestà Giovanni Pisani, alla fine del mandato nella città, in termini che non nascondono la soddisfazione del funzionario per avere umiliato l'inquisitore per conto di una Serenissima ormai disposta alla pacificazione:

«Hebbi nella materia del Santo Officio dell'Inquisitione, nel principio del reggimento, qualche occasione di mortificare il Padre Inquisitore, ch'era allora in reggiano, per la sua immosseranza degli ordini in certi processi a pregiudicio della giuistitione temporale; ma non fu difficile ridurlo alle cose ragionevoli, movendosi lui per solo feror naturale in tutte le azioni del suo officio; del quale, sendo stato lui rimosso, non ha il suo successore data materia alcuna di correggerlo. Ben è vero, ch'in tutto fui vivamente coaggravato da Monsignor Illustrissimo Vescovo, col quale, anche nel rimanente, ho passata reciproca buona intelligenza et conosciuta Sua Signoria Illustrissima piena di perfetta volontà et ardentissima disposizione d'incontrar le soddisfazioni di Vostra Serenità»¹¹⁹.

Sarpi era già morto, i toni si attenuavano; ma il conflitto sul giuramento durò in qualche modo anche dopo la sua scomparsa, se è vero quanto attesta un decreto del Sant'Uffizio (28 novembre 1624), che ammoniva l'inquisitore di Ceneda a non mostrarsi debole con il retore della città che voleva «in Congregazione introuducere quendam pro consultore, qui etiam absque iuramento assisteret»¹²⁰. E tuttavia, con il silenzio del servita e con l'avvento di Urbano VIII, la tensione si avviò a scemare, al punto che una fonte rimasta manoscritta (e che nel luglio 1625 ordinò le materie spettanti all'Inquisizione nei domini veneziani per capitoli e argomenti)¹²¹ cantava vittoria. «In quanto al giuramento — si legge —, seben i rettori tengono ordine nel cap. V della suddetta instructione — quella sarpiana del 1613 — di non prestarlo per i negotij del Santo Officio, l'hanno però dato alle volte i loro vicarij, et altri mandati da essi, et in particolare lo scrive l'inquisitore di Aquileia con lettera de' 17 agosto 1624, aggiungendo che da

Repubblica è ancora la ricerca di A. ZANELLI, *Di alcune controversie tra la Repubblica di Venezia e il Sant'Officio nei primi anni del pontificato di Urbano VIII (1624-1626)*, Archivio Veneto, VI, 1929, pp. 186-235. Per gli anni successivi cfr. Id., *Le relazioni tra Venezia e Urbano VIII durante la nunziatura di mons. Gio. Agucchia*, II, «Archivio Veneto», XVI, 1934, pp. 148-269.

¹¹⁹ Rapporto al Senato del 12 gennaio 1625, in *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, XII, *Podestaria e Capitano di Bergamo*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 431.

¹²⁰ BAV, Borg. Lat. 558, c. 408r.

¹²¹ Ha pubblicato una parte del ms. Michaela Valente in appendice al saggio *Le campagne della propaganda: rapporti di reciproca e conflittiva giurisdizionale a Venezia tra Cinque e Seicento*, «Laboratoire italien», 3, 2002, pp. 137-152.

molti anni in qua non l'hanno più voluto dare». L'ignoto estensore della raccolta ricordava le difficoltà incontrate dall'inquisitore nel 1609 e già alcuni anni prima; il consiglio dato allora dal nunzio e dal patriarca di Aquileia perché si soprassedesse, ma con una certa enfasi sottolineava anche quanto i contrasti con il Sant'Uffizio si fossero ormai appianati «nel presente pontificato», al punto che, in materia di giuramento, nel 1624 l'inquisitore di Verona scriveva di essere riuscito a convincere il vicario del podestà, «che assiste quando non vengono i rettori alla Congregazione del S. Officio», a sottoscriverlo senza resistenze, «non essendosi ciò potuto fare da molti anni in qua»¹²². Il parziale trionfo, in ogni caso, non attenuò la vigilanza dei cardinali, che il 18 settembre 1627 scrissero allo stesso inquisitore di Vicenza: «tutti gl'officiali, ministri e consultori del Santo Officio, e l'istesso vicario episcopale, che intervengono nella congregazione, devono prestare il solito giuramento. A gl'assistenti non occorre farne istanza, perché altre volte è riuscita vana, et si vogliono conformare con gl'ordini che hanno dal Senato di non prestarlo»¹²³. Il manoscritto che, a quasi venti anni di distanza dalla stesura, riporta la lettera, richiamava lo stesso trattato di Sarpi sull'Inquisizione, che circolava a dispetto dei divieti romani; e con esso i manuali per inquisitori più recenti: quelli di Masini e di Cesare Carena, che sistemò una volta per tutte la materia dei giuramenti.

8. Nella prima metà del Seicento il Sant'Uffizio romano non cessò di emanare minuti decreti per regolare l'obbligo di giuramento (in uno, del 1627, si ribadiva per esempio: «iuramentum silentij tenentur praestare omnes officiales, consultores, ministri Sancti Officii, et etiam vicarius episcopi»)¹²⁴. E tuttavia, il quadro delle norme sarebbe rimasto quello definitosi anche in virtù dello scontro di inizio secolo con Venezia. Una delle poche novità fu un decreto del 30 dicembre 1628, che vietò di raccomandare gli inquisiti per eresia ai cardinali della Congregazione, obbedendo ai doveri prescritti «in formula iuramenti de secreto serrando» (la formula, anzi, fu aggiornata perché fosse in-

¹²² BAV, Barb. Lat. 5205, «Raccolta di negotij e cause spettanti alla Santa Inquisizione nella città e dominio Veneto dal principio di PP. Clemente VIII sino al presente mese di luglio MDCXXV», cc. 8v, 44r, 46r.

¹²³ Vat. Lat. 10945, «Anima del Sant'Officio [...]», c. 83v. L'anno dopo, in una lettera del 1 gennaio 1628, la Congregazione raccomandava all'inquisitore di Venezia di parlare liberamente dei processi con il notaio da lui deputato solo dopo avergli comminato il giuramento, *ibid.*, c. 83v.

¹²⁴ ACDF, *Stanza Scritta*, Q 2-p, raccolta di decreti, c. 92r, *sub voce* «Iuramentum».

seno un riferimento esplicito a quel curioso divieto¹²⁵. Toccò a quel punto ai manuali per i giudici della fede il compito di rendere noto il quadro delle regole in tutti gli uffici locali del tribunale. E fu quello che fece, in lingua volgare, Eliseo Masini, che (come si è visto) pubblicò nel *Sacro Arsenale* una precisa formula per il giuramento *de ser-vando secreto* che fece di quell'atto un vero e proprio giuramento d'ufficio obbligatorio per chiunque avesse a che fare con il funzionamento della macchina del Sant'Uffizio. Ma si deve soprattutto a Carenà la riflessione più attenta sulla nuova normativa, così come la pubblicazione a stampa del decreto del 1611 che imponeva a ciascun inquisitore di giurare davanti ai membri ecclesiastici dei tribunali locali. Non c'è da stupirsi di un tale obbligo, osservò Carenà, citando le stesse parole della lettera circolare emanata allora: «etiam eminentissimi domini cardinales supremi inquisitores simile secreti iuramentum praestant». Del resto, dovevano giurare anche i carcerieri e, suggerì, la polizia civile che forniva il braccio al tribunale. Non era fatto alcun cenno ai conflitti con Venezia del primo Seicento, né poteva essere diversamente. Ma Carenà riportò il giuramento degli ufficiali secolari spagnoli, trascrivendolo dall'opera di García¹²⁶. La città di Cremona, in cui agì come giudice, era parte del ducato di Milano; apparteneva alla Spagna; e forse Carenà auspicava un modello di simili tra le due magistrature laica ed ecclesiastica tipico della penisola iberica. Ma il Sant'Uffizio romano non era l'Inquisizione spagnola, come aveva osservato Sarpi; e la differenza non poteva che essere profonda anche quando si trattasse solo di fare giurare i magistrati secolari.

Per la Congregazione del Sant'Uffizio, di cui si sentì sempre più l'anima e il guardiano, toccò a Francesco Albizzi stilare una replica puntuale alle scritture di Sarpi, che circolavano a stampa con il nome di storia dell'Inquisizione¹²⁷. Come nel caso di Sforza Pallavicino con la storia del concilio di Trento, anche per Albizzi il vantaggio su Sarpi poteva consistere nell'accesso alle fonti di parte romana, che egli citò

¹²⁵ Q 2-o, c. 59r, sub voce «Commendationes». Un decreto, sottoposto a papa Urbano VIII, prescisse di inserire la norma nella formula del giuramento (60r-v).

¹²⁶ C. CARENÀ, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis* [...], Bononiae, typis Iacobi Montij, MDCCLXVIII, pp. 24, 31, 41, 82-83. La prima ed. dell'opera è del 1635.

¹²⁷ Sull'opera di Albizzi e sull'incerta data di composizione cfr. A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, a cura di Ruggero Romano e Corrado Vivanti, vol. V, *I Documenti*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1399-1492, p. 1476; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 83 ss.

in abbondanza; ma si trattò di un vantaggio non sempre buono a demeritare l'acuta penna del servita. Così avvenne anche sul problema del giuramento. Albizzi affrontò l'argomento partendo da lontano: dal momento in cui, a metà del Duecento, i dogi avevano permesso l'ingresso del tribunale nella repubblica di Venezia e più tardi Pietro Gradenigo aveva prestato obbedienza alle bolle di Innocenzo IV. Si trattava dunque di un tribunale «mistro», replicò a Sarpi? Non ci fu già allora un giuramento che dichiarò la pronta assistenza del magistrato laico all'Inquisizione?

«Il doge [...] mostrò d'aver obedito alle costituzioni di Innocenzo IV, mentr'egli assenti d'aver prestato quel giuramento [...] nella sua assunzione al dogato [...]. Tanto bastava all'inquisitore, col giuramento d'elegerne huomini da bene, per cercare gli heretici e fargli bruciare, dopo che fossero stati sentenziati da' prelati, perché in ciò si compiva la sostanza delle costituzioni pontificie»¹²⁸.

L'episodio risaliva al 1289, quando un inquisitore aveva richiesto che il doge giurasse di prestarli aiuto nell'azione giudiziaria. Ma, osservò Albizzi, l'obbligo di giurar l'estirpazione de gli heretici fu imposto a' dogi nell'elezione di Marco Morosini, seguita nell'anno 1243». Risaliva, dunque, a un remoto passato in cui non vi era ombra di patri con la repubblica e del tribunale «mistro» evocato da Sarpi. Risaliva al Laterano IV, quando Innocenzo III aveva imposto «obbligo strettissimo a' prencipi di giurar d'esterninar da' loro stati gli heretici [...]. A questo concilio - continuò - furono presenti gli ambasciatori della Repubblica, onde come pia et obediante a' decreti conciliari, obligò il doge a prestare nella sua assunzione il predetto giuramento». «Basterebbe [...] la confessione di f. Paolo, ch'ei sia stato instabilito nell'anno 1609» per confutare l'idea che il giuramento dei rettori e dei *sevani* fosse una «novità». Era nuovo solo l'atto che aveva alterato i patri stabiliti con Roma, non certo la pretesa degli inquisitori di esigere una promessa dagli assistenti.

¹²⁸ FRANCESCO DE'GLI ALBIZZII, *Risposta all'Historia della Santa Inquisitione composta dal R. P. Paolo Servita o sia Discorso dell'origine, forma ed uso dell'Ufficio dell'Inquisitione nella città e dominio di Venetia*, senza ed. né data [II edizione], p. 38-41. Albizzi confutava in questo caso un passo di Paolo Sarpi che non trattava di giuramento, *Scritti giurisdizionali*, cit., pp. 139-40. Sulle promesse dogali v. G. FARSOI, *Libertà e certinoniale ducate*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, a cura di Agostino Pertusi, Firenze, Olschki, 1973, vol. I, pp. 261-295; F. MUTI, *Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento*, Roma, 1984 [I ed. orig. 1981]. Nessuno dei due testi fa tuttavia riferimento al giuramento di cui trattano Sarpi e Albizzi.

Ma Albizzi era ben consapevole che il giuramento era stato anche un pretesto per umiliare le pretese dell'Inquisizione; per accusarla di volere estendere la propria autorità a scapito del potere civile. Un pretesto che aveva sortito effetto. E perciò puntualizzava: «non ha già mai preteso la Santa Sedia che si giuri, da chi che sia, fedeltà all'Inquisitoria». Innocenzo III non intendeva questo, quando aveva imposto il giuramento, tanto più (e Albizzi non poteva che concordare con Sarpi) che «non era a quel tempo nato l'ufficio della Santa Inquisitoria». Basta, continuava, «che tal giuramento si presti a Dio, o in mano dell'antecessore nel magistrato, poco importa». Bastava agire come i senatori della città di Roma evocati anni prima da Peña, che prestavano giuramento «in mano de' conservatori, non dell'inquisitore, o commissario del Sant'Ufficio». Albizzi intendeva essere chiaro in proposito: «in questo — scrisse — camminiamo d'accordo con f. Paolo». E tuttavia aveva ragione anche Simancas: «in ogni ben regolata repubblica non s'ammette veruno a publico officio, se non con tale giuramento, e ciò è stato comandato da ogni legge civile e canonica». Perché dunque l'Inquisizione romana, disposta a venire incontro al potere civile, non poteva esigere una promessa di obbedienza dal braccio secolare?

«Né i medesimi inquisitori sono tanto superstitiosi che, se bene l'assistenza vien data secondo l'appuntamento preso sotto Giulio III, alla loro istanza, come s'è veduto di sopra, pretendano che questo giuramento si dia nelle loro mani; ma basta loro, ch'ei sia dato o nelle mani del doge, o de gl'assistenti loro antecessori, o pure a Dio solo; non havendo altra mira i Sommi Pontefici e gl'inquisitori che di conservare la fede cattolica, e che i tristi siano castigati, e non già d'usurpare la giurisdizione temporale della Repubblica, della quale non hanno fatto mai un punto d'acquisto».

Ma non si trattava solo del giuramento di obbedienza, come riconosceva Albizzi stesso: si trattava soprattutto del rispetto del vincolo del segreto, «nervo delle cause del Sant'Ufficio», in una repubblica che aveva preteso la presenza dei laici del tribunale della fede. «Fra' Paolo — osservava acutamente — non disobliga da questo giuramento i consultori secolari, od altri ministri; ma solamente i rappresentanti publici». E per due ragioni: «l'una perché il tribunale dell'Inquisizione, dic'egli, in Venetia è misto; l'altra, perché gli assistenti non dependono da gli ecclesiastici». Albizzi veniva così trascinato dove Sarpi avrebbe voluto trascinare gli inquisitori usando la questione del giuramento: a definire la natura dell'Inquisizione nelle terre di Venezia. Ma nei patti sottoscritti con la Repubblica nel 1551, obiettava Al-

bizzi, si diceva che gli assistenti laici erano «vocati» dagli inquisitori, non imposti dal potere civile. Sarpi aveva voluto ignorare il senso di quella parola. Se si trattava di un foro «misto», l'Inquisizione a Venezia era tale solo per una concessione, non per diritto. «Hora, con questi supporti, qual ragione vuole che i rettori non habbiano da prestare il giuramento del segreto, se fanno ufficio de assistenti?», si chiese Albizzi. «Dall'haver disobligato f. Paolo gli assistenti dal giuramento del segreto sono nati e nascono ogni giorno infiniti pregiudici al Sacro Tribunale». Il segreto veniva violato con troppa frequenza. Esagerando le lamentele, Albizzi quasi riconosceva al nemico di avere colpito nel segno: di avere reciso il «nervo» del tribunale inquisitoriale proprio suscitando l'attacco sul giuramento. Forse, esagerava ancora, «sarebbe più a proposito lasciar dormire il Sacro Tribunale e lasciar la cura della sua causa a Dio benedetto, come appunto diceva Giulio III». A Venezia l'Inquisizione era alle prese con troppi affanni. E mentre gli inquisitori, dal 1611, giuravano, non lo facevano i laici. Non poteva trovarsi un nuovo compromesso? Non poteva Venezia rimettersi alla saggezza dei cardinali inquisitori, sempre disposti a concedere eccezioni quando ve ne fosse bisogno? Perché pensare che il giuramento ledesse le prerogative dogali?

«Né vale a dire che se gli assistenti fossero obligati a tal segreto, il prencipe non sarebbe avvisato di ciò che giornalmente avviene nella materia d'heresia [...] perché se gli assistenti, come dice f. Paolo, assistono come se fossero il prencipe, adunque basta la notizia a loro per rimediare a quei disordini, che dall'osservazione del segreto sogna fra' Paolo. Se assistono come fautori del Sacro Tribunale, chiamati dagl'inquisitori, non sono tanto superstitiosi gl'inquisitori, né la Sedia Apostolica, che non possano dispensare gli assistenti nell'obbligo del segreto, quando il bene della publica causa il comporta»¹²⁹.

Bastava mediare; bastava rimettersi a Roma. Nel frattempo, Albizzi auspicava l'abbandono della linea di Sarpi, che aveva inteso colpire il segreto inquisitoriale suggerendo il rifiuto del giuramento. La correzione di tiro della politica ecclesiastica veneziana tuttavia era avvenuta da tempo, quando Albizzi scriveva la sua replica. Se il giuramento inquisitoriale non fu più prestato, per altro verso poco restava della fiera intransigenza opposta a inizio secolo da Sarpi, a dispetto del pur importante conflitto che il sodale Fulgenzio Micandzio e Ga-

¹²⁹ [FRANCESCO DEGLI ALBIZZII], *Risposta*, cit., pp. 109-116 (confutazione del cap. V dell'opera sarpiana).

sparo Lonigo, suoi successori, innescarono a metà del Seicento per contestare la procedura della 'spontanea comparizione' (ancora una volta a partire da un caso udinese)¹³⁰. Poco restava della rincorsa sar-piana di un modello che non era né quello spagnolo, né quello preteso da Roma, ma quello di un foro soggetto allo Stato che nel tempo riducesse l'eresia quasi a un fatto di ordine pubblico, svincolando la magistratura laica da ogni subordinazione, simbolica e reale, verso i pontefici e il clero. E risiede in questo il sostanziale fallimento della pur efficace strategia di rifiuto del giuramento che Sarpi aveva ispirato, riprendendo da episodi del recente passato e dalla lotta che si consumò tra l'Inghilterra e il papato. Del resto, lo strapotere inquisitoriale in Italia poté stabilirsi anche perché Venezia non seppe e non volle resistere a Roma. «La repubblica veneziana accettò che sul suo territorio operasse un tribunale ecclesiastico dotato di ampi poteri e direttamente governato da Roma. Bastò questo a rendere molto più fragili le resistenze di altri stati italiani»¹³¹.

VINCENZO LAVENIA

¹³⁰ Cfr. in proposito la ricca ricostruzione di G. TREBBI, *Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Uffizio*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CLXI, 2002-2003, pp. 115-238.

¹³¹ A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 103.